SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 1° febbraio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

DECRETO 28 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Silwet Sprintex». *(12A00895)*

DECRETO 28 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Agrizole». *(12A00896)*

DECRETO 28 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Rubin SX». *(12A00897)*

DECRETO 28 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Lermol 72 SG». *(12A00898)*

DECRETO 28 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Mesurol 200 SC». *(12A00899)*

DECRETO 28 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Kaimo Sorbie». *(12A00900)*

DECRETO 28 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Alial System». *(12A00901)*

DECRETO 21 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Santana». *(12A00902)*

DECRETO 21 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Xinca». *(12A00903)*

DECRETO 30 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del coadiuvante di prodotto fitosanitario denominato «Kantor». *(12A00904)*

DECRETO 30 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Cell». *(12A00905)*

DECRETO 30 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Herboxone 720». *(12A00906)*

DECRETO 30 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Karbel». *(12A00907)*

DECRETO 30 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Fosim». *(12A00908)*

DECRETO 30 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Fosbel 80 WP». *(12A00909)*

DECRETO 30 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Fosbel Plus». *(12A00910)*

DECRETO 30 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Arvak». *(12A00911)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2012, n. **4**.

Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante Statuto speciale per la Sardegna;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 28;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, di approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 102, recante norme concernenti l'attività di acquacoltura;

Visto l'articolo 8 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visti i commi 2 e 3 dell'articolo 1 e gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

Visti i commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il regolamento (CE), n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

Visto l'articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008;

Visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004, abrogando i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

Visto il regolamento (CE) n. 404/2011 della Commissione, 8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2011;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre 2011;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 21 dicembre 2011;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2011;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per gli affari europei, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalità e obiettivi

1. Il presente decreto legislativo in conformità ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, provvede al riordino, al coordinamento ed all'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca ed acquacoltura, fatte salve le competenze regionali, al fine di dare corretta attuazione ai criteri ed agli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, nonché dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Capo I

ATTIVITÀ DI PESCA E ACQUACOLTURA

Art. 2.

Pesca professionale

1. La pesca professionale è l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.

2. Sono connesse alle attività di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:

a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pesca turismo»;

b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»;

c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione;

d) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero.

3. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

4. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera *a)*, è autorizzato dall'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti.

Art. 3.

Acquacoltura

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2135 del codice civile, l'acquacoltura è l'attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine.

2. Sono connesse all'acquacoltura le attività, esercitate dal medesimo acquacoltore, dirette a:

a) manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, promozione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività di cui al comma 1;

b) fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività di acquacoltura esercitata, ivi comprese le attività di ospitalità, ricreative, didattiche e culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse dell'acquacoltura, nonché alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese di acquacoltura, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso;

c) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero.

3. Alle opere, alle strutture destinate alle attività di cui alla lettera *b)* del comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

Art. 4.

Imprenditore ittico

1. È imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale di cui all'articolo 2 e le relative attività connesse.

2. Si considerano, altresì, imprenditori ittici le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

3. Ai fini del presente decreto, si considera altresì imprenditore ittico l'acquacoltore che esercita in forma singola o associata l'attività di cui all'articolo 3.

4. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo.

5. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attività di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.

6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto.

7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico è tenuto ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali e di categoria comparativamente più rappresentative, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 3, legge 3 aprile 2001, n. 142, e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione.

Art. 5.

Giovane imprenditore ittico

1. È giovane imprenditore ittico l'imprenditore di cui all'articolo 4 avente una età non superiore a 40 anni.

2. Ai fini dell'applicazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di imprenditoria giovanile, si considerano imprese ittiche giovanili:

a) le società semplici, in nome collettivo e cooperative ove almeno i due terzi dei soci abbiano età inferiore a 40 anni;

b) le società in accomandita semplice ove almeno il socio accomandatario sia giovane imprenditore ittico. In caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui alla lettera *a)*;

c) le società di capitali di cui i giovani imprenditori ittici detengano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da giovani imprenditori ittici.

3. All'articolo 8, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, dopo le parole: «imprenditorialità giovanile in agricoltura» sono inserite le seguenti: «e pesca» e dopo le parole: «a livello nazionale» sono inserite le seguenti: «e delle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative a livello nazionale, delle associazioni nazionali delle imprese di pesca e acquacoltura e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore della pesca e dell'acquacoltura comparativamente più rappresentativi a livello nazionale».

4. All'articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il 20 per cento delle risorse del Fondo è destinato alle finalità di cui al presente comma».

Art. 6.

Pesca non professionale

1. La pesca non professionale è la pesca che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici.

2. La pesca scientifica è l'attività diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati nel capo III del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

3. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca non professionale.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le modalità per l'esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca.

5. La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari è consentita soltanto ai maggiori di anni sedici.

Capo II

SANZIONI

Art. 7.

Contravvenzioni

1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:

a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore;

b) trasportare e commercializzare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore;

c) detenere, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore;

d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;

e) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi secondo le modalità di cui alla lettera *d)*;

f) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati;

g) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;

h) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente;

i) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il suddetto consenso.

2. In caso di cattura accessoria o accidentale di esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima, questi devono essere rigettati in mare.

3. I divieti di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) 1967/06.

Art. 8.

Pene principali per le contravvenzioni

1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.

2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *h)* ed *i)*, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.

3. Fermi restando i divieti di detenzione, sbarco, trasporto, trasbordo e commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili, nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 7 non è applicata sanzione se la cattura è stata realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca.

Art. 9.

Pene accessorie per le contravvenzioni

1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente decreto comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nelle ipotesi previste dalle lettere *h)* ed *i)* dell'articolo 7, comma 1;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali è stato commesso il reato;

c) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi contemplati dalle lettere *d)*, *h)* ed *i)* dell'articolo 7, comma 1, qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;

d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili ovvero di cui è vietata la cattura.

Art. 10.

Illeciti amministrativi

1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:

a) effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca, o di un'autorizzazione in corso di validità;

b) pescare in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale;

c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale;

d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;

e) pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalla normativa comunitaria e nazionale;

f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalla normativa nazionale e comunitaria;

g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito;

h) pescare con attrezzi o strumenti, vietati dalla normativa comunitaria e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione;

i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;

l) manomettere, alterare o modificare l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;

m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonché interrompere volontariamente il segnale;

n) falsificare o occultare la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca;

o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite;

p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;

q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca INN (pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi;

r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare senza bandiera ai sensi del diritto vigente;

s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi ad un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;

t) intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

2. I divieti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *g)* ed *h)* del comma 1 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1967/06.

Art. 11.

Sanzioni amministrative principali

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)*, *t)* ed *u)*, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.

2. Chiunque violi il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera *o)*, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

3. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 chiunque:

a) esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi;

b) viola il divieto di cui all'articolo 6, comma 3.

4. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 chiunque:

a) viola le norme del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea;

b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, ovvero affidi un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.

5. L'armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.

Art. 12.

Sanzioni amministrative accessorie

1. Alle violazioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4, lettera *a)*, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) la confisca del pescato;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative nazionali e comunitarie. È sempre disposta la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti che non siano conformi alle pertinenti normative nazionali e comunitarie. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;

c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui alla lettera *h)* dell'articolo 10, comma 1.

2. Qualora le violazioni di cui alle lettere *h)* ed *i)* del comma 1 dell'articolo 10 siano commesse con reti da

posta derivante, è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

Art. 13.

Disposizioni procedurali

1. Le sanzioni amministrative principali ed accessorie previste per le violazioni di cui al presente decreto si applicano secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

2. In relazione alle violazioni individuate dal presente decreto, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è il Capo del compartimento marittimo.

Art. 14.

Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi

1. È istituito il sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 ed agli articoli 125 e seguenti del regolamento (CE) n. 404/2011.

2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a)*, *c)* e *g)*, e gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *g)*, *h)*, *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)* e *t)*.

3. La commissione di un'infrazione grave dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

4. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo, ferma restando la competenza della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura in ordine alla revoca della licenza di pesca.

Art. 15.

Registro nazionale delle infrazioni

1. Il Registro nazionale delle infrazioni è istituito presso il Centro controllo nazionale pesca del Comando generale delle Capitanerie di porto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 16.

Sospensione e revoca definitiva della licenza

1. L'assegnazione di un numero totale di punti pari o superiore a 18, comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di due mesi. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 36, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di quattro mesi. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 54, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di otto mesi. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 72, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di un anno.

2. Se nel corso di una ispezione vengono individuate due o più infrazioni gravi, alla licenza di pesca sono assegnati fino a un massimo di 12 punti.

3. L'accumulo di 90 punti sulla licenza di pesca comporta la revoca definitiva della licenza di pesca.

4. Qualora una licenza di pesca sia stata sospesa ai sensi del presente articolo, eventuali nuovi punti assegnati alla licenza di pesca vengono aggiunti ai punti esistenti.

Art. 17.

Pesca illegale durante la sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca

1. Se un peschereccio la cui licenza di pesca è stata sospesa o revocata a titolo definitivo, conformemente all'articolo 16, svolge attività di pesca durante il periodo di sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca, gli organi preposti al controllo adottano le misure di esecuzione immediata ritenute più idonee tra quelle previste dall'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

Art. 18.

Cancellazione di punti

1. Qualora una licenza di pesca sia stata sospesa ai sensi dell'articolo 16, eventuali nuovi punti assegnati alla licenza di pesca vengono aggiunti ai punti esistenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 16.

2. Se il numero totale di punti assegnati alla licenza di pesca è superiore a due vengono cancellati due punti qualora:

a) il peschereccio utilizzato per commettere l'infrazione per cui sono stati assegnati i punti utilizzi in seguito il sistema di controllo dei pescherecci «vessel monitoring system» - VMS o proceda alla registrazione e alla trasmissione elettronica dei dati del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco senza essere legalmente obbligato all'uso di tali tecnologie, o;

b) il titolare della licenza di pesca si offra volontariamente, dopo l'assegnazione dei punti, per partecipare a una campagna scientifica per il miglioramento della selettività degli attrezzi da pesca, o;

c) il titolare della licenza di pesca sia membro di un'organizzazione di produttori e accetti un piano di pesca adottato dall'organizzazione di produttori nell'anno successivo all'assegnazione dei punti che comporti una riduzione del 10 per cento delle possibilità di pesca per il titolare della licenza di pesca, o;

d) il titolare della licenza di pesca partecipi a una attività di pesca che rientri in un programma di etichettatura ecologica destinato a certificare e promuovere etichette per i prodotti provenienti da una corretta gestione della pesca marittima e focalizzato su temi correlati all'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca.

3. Per ciascun periodo triennale successivo alla data dell'ultima infrazione grave, il titolare di una licenza di pesca può avvalersi una sola volta di una delle opzioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 per ridurre il numero di punti assegnatigli, a condizione che tale riduzione non comporti la cancellazione di tutti i punti della licenza di pesca.

4. Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti applicati sulla licenza di pesca sono annullati.

5. Se i punti sono stati cancellati a norma dei commi 2 e 4, il titolare della licenza viene informato dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura di tale cancellazione e del numero di punti eventualmente rimanenti.

Art. 19.

Sistema di punti per i comandanti dei pescherecci

1. È istituito un sistema di punti per infrazioni gravi del comandante a norma dell'articolo 92, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e dell'articolo 134 del regolamento (CE) n. 404/2011.

2. La commissione di un'infrazione grave, di cui all'articolo 14, comma 2, dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti al marittimo imbarcato con la funzione di comandante della unità da pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non viene emessa l'ordinanza di ingiunzione.

3. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo.

Art. 20.

Sanzioni applicate al comandante della nave

1. L'applicazione del sistema di punti di cui all'articolo 19, comporta:

a) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 18, il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti;

b) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 54, il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti;

c) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 90, il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 2 mesi dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti.

2. Se nel corso di una ispezione vengono accertate due o più infrazioni gravi, sono assegnati fino a un massimo di 12 punti.

3. Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti applicati alle funzioni di comandante sono annullati.

Art. 21.

Sanzioni disciplinari

1. Se le infrazioni di cui al presente titolo sono commesse da appartenenti al personale marittimo, laddove ricorrano i presupposti di cui agli articoli 1249 e seguenti del codice della navigazione, sono applicate anche le sanzioni disciplinari ivi previste.

Art. 22.

Vigilanza e controllo

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, coordina le attività di controllo.

2. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca.

3. L'attività di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonché l'accertamento delle infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell'Autorità marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui al comma 4.

4. Le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca.

5. Gli agenti giurati di cui al comma 4 debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza. La loro nomina, previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo, avviene secondo le norme previste dalle leggi di pubblica sicurezza.

6. Ai soggetti di cui al comma 3, è riconosciuta, qualora già ad esse non competa, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'articolo 55, ultimo comma, del codice di procedura penale.

7. Gli incaricati del controllo sulla pesca marittima possono accedere in ogni momento presso le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita, commercializzazione e somministrazione e presso i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca.

Art. 23.

Risarcimento del danno

1. Per i reati previsti dal presente decreto le Amministrazioni interessate possono costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale.

Art. 24.

Potere di deroga del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può, con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, disciplinare la pesca anche in deroga alle discipline regolamentari nazionali, in conformità alle norme comunitarie, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può, con proprio decreto, sospendere l'attività di pesca o disporne limitazioni in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002, al fine di conservare e gestire le risorse della pesca.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.

Norme attuative

1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri competenti per materia e di intesa con le regioni e le provincie Autonome sono emanati i decreti di attuazione del presente decreto.».

2. Restano in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Art. 26.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 27.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:

a) la legge 14 luglio 1965, n. 963;

b) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

c) l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 102;

d) gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni;

e) i commi 2 e 3 dell'articolo 1 e gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153;

f) i commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

2. Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 28.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze*

CATANIA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

PASSERA, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

ALLEGATO *I*

PUNTI ASSEGNATI IN CASO DI INFRAZIONI GRAVI

N.	Infrazione grave	Punti
1	Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee (Articolo 10, comma 1, lettere o) e p), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1005/2008)	3
2	Pesca con attrezzi o strumenti vietati dalle pertinenti disposizioni comunitarie e nazionali o non espressamente permessi (Articolo 10, comma 1, lettera h) del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1005/2008)	4
3	Falsificazione o occultamento di marcatura, identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca (Articolo 10, comma 1, lettera n), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1005/2008)	5

N.	Infrazione grave	Punti
4	Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria (Articolo 10, comma 1, lettera s), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1005/2008)	5
5	Detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore (Articolo 7, comma 1, lettera a), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1005/2008)	5
6	Esercizio della pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, in violazione delle misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati Membri di detta Organizzazione (Articolo 7, comma 1, lettera g), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (CE) n. 1005/2008)	5
7	Pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 cod. nav., senza essere in possesso di una licenza di pesca, o di un'autorizzazione in corso di validità (Articolo 10, comma 1, lettera a), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008)	7

N.	Infrazione grave	Punti
8	Pesca in zone e tempi vietati dalla normativa nazionale e comunitaria (Articolo 10, comma 1, lettera b), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1005/2008)	6
9	Pesca diretta di uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito (Articolo 10, comma 1, lettera g), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1005/2008)	6
10	Pesca diretta di stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi. (Articolo 10, comma 1, lettera d), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1005/2008)	7
11	Detenzione, sbarco, trasporto e commercializzazione delle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore. (Articolo 7, comma 1, lettera c), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed i), del regolamento (CE) n. 1005/2008)	7

N.	Infrazione grave	Punti
12	Intralcio all'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo, nell'esercizio delle loro funzioni di controllo e dagli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni di sorveglianza nel rispetto delle dalle pertinenti disposizioni comunitarie e nazionali (Articolo 10, comma 1, lettera t), del presente decreto in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1005/2008)	7
13	Operazioni di trasbordo o partecipazione a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi a esercitare pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi (Articolo 10, comma 1, lettera q), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 1005/2008)	7
14	Utilizzo di un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente (Articolo 10, comma 1, lettera r), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 1005/2008)	7

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

— La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1948, n. 58.

— La legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009),è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2010, n. 146, S. O.

— La legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 1965, n. 203.

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

— Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 luglio 1969, n. 188, S.O., così recita:

«Art. 7 *(Classi di pesca)*. — L'attività di pesca si divide in rapporto al fine perseguito nelle seguenti classi: pesca professionale, pesca scientifica, pesca sportiva.

La pesca professionale è l'attività economica destinata alla produzione, per lo scambio, degli organismi indicati nell'art. 2, esercitata dai pescatori e dalle imprese di pesca di cui al titolo II del presente regolamento.

La pesca scientifica è l'attività diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati nel capo III del presente titolo.

La pesca sportiva è l'attività esercitata a scopo ricreativo o agonistico. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti di tale tipo di pesca.».

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il testo dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 102 (Norme concernenti l'attività di acquicoltura), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, così recita:

«Art. 1. — 1. Ai fini della presente legge per attività di acquacoltura si intende l'insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici.».

— Il testo dell'art. 8, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 dicembre 1998, n. 298, così recita:

«Art. 8 *(Osservatorio per l'imprenditorialità)*. — 1. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole un Osservatorio per l'esame delle problematiche relative all'imprenditorialità giovanile in agricoltura e per il monitoraggio sull'attuazione della presente legge, di cui sono chiamati a far parte anche rappresentanti degli ordini e collegi professionali di tecnici agricoli, alimentari e forestali e delle organizzazioni agricole giovanili rappresentative a livello nazionale. La partecipazione all'Osservatorio non comporta oneri per lo Stato e per il suo funzionamento è autorizzata la spesa nel limite di un miliardo di lire annue a decorrere dal 1999.».

— Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2001, n. 137, S.O., così recita:

«Art. 2 *(Imprenditore ittico)*. — 1. È imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attività connesse di cui all'art. 3.

2. Si considerano, altresì, imprenditori di cui al comma 1 le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui al medesimo comma 1.

3. Sono considerati, altresì, imprenditori ittici gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attività di cui al comma 1.

4. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attività di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.

5. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo e le imprese di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico.

6. L'autocertificazione di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto."

7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico è tenuto ad applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, ferme restando le previsioni dell'art. 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, secondo i principi ed i criteri per il contenimento dell'impatto ambientale ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e tenuto conto delle linee guida adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».

«Art. 3 *(Attività connesse a quelle di pesca)*. — 1. Si considerano connesse alle attività di pesca, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:

a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: "pesca turismo";

b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata: "ittiturismo";

c) la prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione, nonché le azioni di promozione e valorizzazione.

2. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché all'art. 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

3. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera *a)*, è autorizzato dall'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti.».

— Il Regolamento (CE) n. 2371/2002 è pubblicato nella G.U.C.E. 31 dicembre 2002, n. L 358.

— Il testo dell'art. 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della L. 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 giugno 2004, n. 145, così recita:

«2. La pesca marittima è l'attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in mare, svolta dai soggetti di cui al comma 1, per finalità professionali o sportive.

3. Il sistema di controllo sulle attività di pesca sportiva e di pesca subacquea professionale è disciplinato con il regolamento di cui all'art. 10.».

— Il testo degli articoli 6, 7, 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 153 del 2004, così recitano:

«Art. 6 *(Tutela di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima)*. — 1. Sono vietati lo sbarco, il trasporto, il trasbordo e la commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili.

2. Non è sanzionabile la cattura accidentale o accessoria degli esemplari di cui al comma 1, realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca. Gli esemplari eventualmente catturati di dimensioni inferiori alla taglia minima devono essere rigettati in mare.

3. La commercializzazione e la somministrazione di esemplari di specie di cui al comma 1 ovvero di cui è vietata la cattura è sanzionata con la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.».

«Art. 7 *(Vigilanza sulla pesca)*. — 1. L'attività amministrativa legata alla vigilanza e controllo sulla pesca marittima è esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali che si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, e dalle regioni, province e comuni, nel rispetto dei princìpi di cui all'art. 118 della Costituzione.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto quale centro di controllo nazionale della pesca, coordina l'attività di cui al comma 1, sulla base degli indirizzi concertati con le regioni.».

«Art. 8 *(Responsabilità civile)*. — 1. L'armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.».

«Art. 9 *(Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689)*. — 1. In relazione alle violazioni individuate dal presente decreto legislativo, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il Capo del compartimento marittimo.».

— Il testo dell'art. 11, commi 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38.), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 2004, n. 146, così recita:

«2. L'imprenditore ittico di cui all'art. 6, titolare di licenza di pesca in qualità di armatore, è tenuto a presentare, nei tempi e nei modi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali, le dichiarazioni concernenti le catture e gli sbarchi.

2-*bis*. L'imprenditore ittico che viola le disposizioni di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro. Tale sanzione è triplicata nel caso di violazione di dichiarazione concernente le catture e gli sbarchi di specie ittiche tutelate dai piani di protezione degli stock ittici o pescate fuori dalle acque mediterranee.».

— Il Regolamento (CE) n. 1198/2006 è pubblicato nella G.U.U.E. 15 agosto 2006, n. L 223.

— Il Regolamento (CE) n. 1967/2006 è pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 409.

— Il testo dell'art. 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008)), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300, S.O., così recita:

«120. Il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'art. 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è altresì destinato al ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca.».

— Il Regolamento (CE) n. 1005/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 29 ottobre 2008, n. L 286.

— Il Regolamento (CE) n. 1224/2009 è pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 343.

— Il Regolamento (CE) n. 404/2011 è pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2011, n. L 112.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 28, comma 1, della citata legge n. 96 del 2010, così recita:

«Art. 28 *(Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura)*. — 1. Il Governo, per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato nonché del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per il riassetto, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, mediante la compilazione di un unico testo normativo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) favorire il ricambio generazionale e la valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'impresa di pesca e acquacoltura, anche attraverso la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;

b) eliminare duplicazioni e semplificare la normativa in materia di pesca e di acquacoltura;

c) favorire lo sviluppo delle risorse marine e dell'acquacoltura, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda di pesca e di acquacoltura anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;

d) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi nel settore ittico e dell'acquacoltura al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio;

e) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare;

f) prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

g) assicurare la coerenza della pesca non professionale con le disposizioni comunitarie in materia di pesca.».

— Per i riferimenti al Regolamento (CE) n. 1198/2006, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti al Regolamento (CE) n. 1005/2008, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 19, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo *A)*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 2001, n. 245, S.O., così recita:

«Art. 19 (L) *(Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza)*. (Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 10). (*Omissis*).

2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento

di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'art. 16, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.

3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste dall'art. 17, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.».

— Il testo dell'art. 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, S.O., così recita:

«2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989, non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 2135 del Codice civile così recita:

«Art. 2135 *(Imprenditore agricolo)*. — È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.».

— Per il testo dell'art. 19, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, si veda nelle note all'art. 2.

Per il testo dell'art. 24, comma 2, della legge n. 104 del 1992, si veda nelle note all'art. 2.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 153 del 2004, così recita:

«Art. 4 *(Licenza di pesca)*. — 1. Le navi ed i galleggianti abilitati alla navigazione, ai sensi dell'art. 149 del codice della navigazione, per l'esercizio della pesca professionale devono essere muniti di licenza di pesca.».

— Il testo dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 (Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della L. 31 dicembre 1998, n. 485), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1999, n. 185, S.O., così recita:

«Art. 6 *(Obblighi dell'Armatore e del Comandante)*. — (*Omissis*).

4. Per le unità adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali, per le navi o unità mercantili nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m, o con equipaggio fino a sei unità di tabella di armamento, la documentazione di cui al comma 2, autocertificata da parte dell'armatore o dal proprietario, non è inviata al Ministero per l'approvazione ma è conservata a bordo ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza, al fine di verificarne la conformità alle disposizioni del presente decreto.».

— Il testo dell'art. 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 aprile 2001, n. 94, così recita:

«Art. 3 *(Trattamento economico del socio lavoratore)*. — 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati:

a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'art. 2;

b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera *a)*, mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'art. 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

2-*bis*. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, possono corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato all'entità del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno previsto dall'art. 6.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge n. 441 del 1998, come modificato dal presente decreto:

«Art. 8 *(Osservatorio per l'imprenditorialità)*. — 1. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole un Osservatorio per l'esame delle problematiche relative all'imprenditorialità giovanile in agricoltura e pesca e per il monitoraggio sull'attuazione della presente legge, di cui sono chiamati a far parte anche rappresentanti degli ordini e collegi professionali di tecnici agricoli, alimentari e forestali e delle organizzazioni agricole giovanili rappresentative a livello nazionale *e delle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative a livello nazionale, delle associazioni nazionali delle imprese di pesca e acquacoltura e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore della pesca e dell'acquacoltura comparativamente più rappresentativi a livello nazionale*. La partecipazione all'Osservatorio non comporta oneri per lo Stato e per il suo funzionamento è autorizzata la spesa nel limite di un miliardo di lire annue a decorrere dal 1999».

— Per il testo dell'art. 2, comma 120, della legge 24 dicembre n. 244 del 2007, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Il capo III del titolo I del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968, è così rubricato:

«Capo III

DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 16 del Regolamento (CE) n. 1967/2006, così recita:

«Art. 16 *(Ripopolamento diretto e trapianto)*. — 1. In deroga all'art. 15, gli organismi marini sottotaglia possono essere catturati, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasferiti, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita vivi a fini di ripopolamento diretto o trapianto con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro in cui si svolgono tali attività.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la cattura di organismi marini sottotaglia ai fini di cui al paragrafo 1 avvenga secondo modalità compatibili con eventuali misure di gestione comunitarie applicabili alla specie in questione.

3. Gli organismi catturati ai fini di cui al paragrafo 1 devono essere rigettati in mare o destinati all'acquacoltura estensiva. Se successivamente ricatturati, essi possono essere venduti, immagazzinati, esposti o messi in vendita a condizione che soddisfino i requisiti di cui all'art. 15.

4. Sono vietati l'introduzione, il trapianto e il ripopolamento diretto con specie non autoctone, salvo se tali operazioni sono svolte in conformità dell'art. 22, lettera *b)*, della direttiva 92/ 43/CEE.».

Note all'art. 10:

— Il testo dell'art. 146 del Codice della navigazione così recita:

«Art. 146 *(Iscrizione delle navi e dei galleggianti)*. — Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo, sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate ad eccezione dei compartimenti marittimi di Mazara del Vallo e Salerno, per i quali le matricole dei pescherecci sono tenute presso i medesimi compartimenti marittimi.

Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento.

Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna i registri sono tenuti dagli ispettori di porto e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti.».

— Per i riferimenti al Regolamento (CE) n. 1005/2008, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 16 del Regolamento (CE) n. 1967/2006, si veda nelle note all'art. 7.

Note all'art. 11:

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 13:

— Per i riferimenti alla legge n. 689 del 1981, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 14:

— Il testo dell'art. 92 del citato Regolamento (CE) n. 1224/2009, così recita:

«Art. 92 *(Sistema di punti per infrazioni gravi)*. — 1. Gli Stati membri applicano un sistema di punti per infrazioni gravi a norma dell'art. 42, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento (CE) n. 1005/2008, in base al quale la commissione di un'infrazione alle norme della politica comune della pesca dà luogo all'assegnazione di un numero adeguato di punti al titolare della licenza di pesca.

2. Se una persona fisica ha commesso un'infrazione grave o una persona giuridica è dichiarata responsabile di un'infrazione grave alle norme della politica comune della pesca, al titolare della licenza di pesca è assegnato un numero adeguato di punti di penalità. I punti assegnati sono trasferiti a qualsiasi futuro detentore della licenza di pesca per il peschereccio in questione qualora questo sia venduto, ceduto o cambi altrimenti proprietà dopo la data dell'infrazione. Il titolare della licenza di pesca può presentare ricorso in conformità della legislazione nazionale.

3. Se il numero totale di punti è pari o superiore a un determinato numero, la licenza di pesca è automaticamente sospesa per un periodo minimo di due mesi. Tale periodo è fissato a quattro mesi se la licenza di pesca è sospesa una seconda volta, a otto mesi se la licenza di pesca è sospesa una terza volta e a un annose la licenza di pesca è sospesa una quarta volta a seguito dell'assegnazione del suddetto numero di punti al titolare. Se detto numero di punti è assegnato al titolare una quinta volta, la licenza di pesca è revocata a titolo definitivo.

4. Se il titolare di una licenza di pesca non commette una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti figuranti sulla licenza di pesca sono annullati.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'art. 119.

6. Gli Stati membri istituiscono inoltre un sistema di punti in base al quale al comandante di una nave che abbia gravemente violato le norme della politica comune della pesca è assegnato il numero adeguato di punti.».

— Il testo dell'art. 125 del citato Regolamento (CE) n. 404/2011, così recita:

«Art. 125 *(Istituzione e funzionamento di un sistema di punti per infrazioni gravi)*. — Ogni Stato membro designa le autorità nazionali competenti responsabili di:

a) istituire il sistema per l'assegnazione di punti per le infrazioni gravi, di cui all'art. 92, paragrafo 1, del regolamento sul controllo;

b) assegnare il numero adeguato di punti al titolare di una licenza di pesca;

c) trasferire i punti assegnati a qualsiasi futuro titolare di una licenza di pesca per il peschereccio interessato quando quest'ultimo è oggetto di una vendita, di un trasferimento o di un altro tipo di cambiamento di proprietà; e

d) conservare la documentazione dei punti assegnati o trasferiti al titolare di ciascuna licenza di pesca.».

Note all'art. 17:

— Il testo dell'art. 43 del citato Regolamento (CE) n. 1005/2008, così recita:

«Art. 43 *(Misure di esecuzione immediate)*. — 1. Se una persona fisica è sospettata di aver commesso o è stata colta in flagrante mentre commetteva un'infrazione grave o una persona giuridica è sospettata di essere responsabile di tale violazione, gli Stati membri avviano un'indagine approfondita al riguardo e, in conformità del loro diritto nazionale e in funzione della gravità dell'infrazione, adottano misure di esecuzione immediate che comprendono in particolare:

a) la cessazione immediata delle attività di pesca;

b) il ritorno in porto del peschereccio;

c) l'invio del mezzo di trasporto verso un altro luogo a fini di ispezione;

d) la costituzione di una garanzia;

e) il sequestro di attrezzi da pesca, catture o prodotti della pesca;

f) l'immobilizzazione temporanea del peschereccio o del mezzo di trasporto considerati;

g) la sospensione dell'autorizzazione di pesca.

2. Le misure di esecuzione sono tali da impedire il proseguimento dell'infrazione grave di cui trattasi e da consentire alle autorità competenti di completarne l'indagine.».

Note all'art. 19:

— Per il testo dell'art. 92 del citato Regolamento (CE) n. 1224/2009, si veda nelle note all'art. 14.

— Il testo dell'art. 134 del citato Regolamento (CE) n. 404/2011, così recita:

«Art. 134 *(Sistema di punti per i comandanti dei pescherecci)*. — Gli Stati membri informano la Commissione del loro sistema di punti nazionale per i comandanti di cui all'art. 92, paragrafo 6, del regolamento sul controllo sei mesi dopo la data di applicazione del presente titolo.».

Note all'art. 21:

— Il testo dell'art. 1249 del Codice della navigazione, così recita:

«Art. 1249 *(Potere disciplinare nella navigazione marittima e interna)*. — In materia di navigazione marittima o interna il potere disciplinare è esercitato:

1) dal comandante della nave sui componenti dell'equipaggio e sui passeggeri, ancorché non siano cittadini italiani;

2) dai comandanti di porto marittimo sugli appartenenti al personale marittimo e sulle persone indicate nell'art. 68;

3) dai comandanti di porto della navigazione interna sugli appartenenti al personale della navigazione interna;

4) dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale sulle imprese, sui datori di lavoro nei porti e sui lavoratori portuali;

5) dalle autorità consolari all'estero sui componenti dell'equipaggio;

6) dai comandanti delle navi da guerra nazionali sui componenti dell'equipaggio quando la nave, su cui sono imbarcati, è in corso di navigazione o in un Paese estero nel quale non risiede un'autorità consolare.».

Note all'art. 22:

— Il testo dell'art. 5, paragrafo 5, del citato Regolamento (CE) n. 1224/2009, così recita:

«Art. 5 *(Principi generali)*. — (*Omissis*).

5. In ogni Stato membro vi è un'unica autorità competente che coordina le attività di controllo di tutte le autorità di controllo nazionali. Tale autorità è inoltre incaricata di coordinare la raccolta, il trattamento e la certificazione dei dati sulle attività di pesca e notifica questi dati alla Commissione, all'Agenzia comunitaria di controllo della pesca istituita dal regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, agli altri Stati membri e, se necessario, ai paesi terzi, con cui collabora ed a cui assicura che siano trasmesse le informazioni.».

— Il testo dell'art. 55, ultimo comma, del Codice di procedura penale, così recita:

«Art. 55 *(Funzioni della polizia giudiziaria)*. — 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.

2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.

3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.».

Note all'art. 24:

— Per i riferimenti al citato Regolamento (CE) n. 2371/2002, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 25:

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 26 maggio 2044, n. 153, come modificato dal presente decreto:

«Art. 10 *(Disposizioni transitorie e abrogative)*. — 1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri competenti per materia e di intesa con le regioni e le provincie Autonome sono emanati i decreti di attuazione del presente decreto.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 1, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 30 e 33 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.».

— Per i riferimenti al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 27:

— Per i riferimenti alla legge n. 963 del 1965, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 1 della citata legge n. 102 del 1992, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo degli articoli 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 226 del 2001, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo degli articoli 1, commi 2 e 3, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 153 del 2004, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 11, commi 2 e 2-*bis*, del citato decreto legislativo n. 154 del 2004, si veda nelle note alle premesse.

12G0012

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 2012.

Approvazione della nomina del dott. Salvatore ROSSI a Vice Direttore generale della Banca d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo Statuto della Banca d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, ed in particolare gli articoli 17 e 21;

Considerato che il Consiglio superiore della Banca d'Italia, nella riunione straordinaria del 20 dicembre 2011, ha nominato il dott. Salvatore Rossi Vice Direttore generale dell'Istituto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta

E' approvata la nomina del dott. Salvatore ROSSI a Vice Direttore generale della Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 204

12A01167

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 2011.

Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento a tempo indeterminato e determinato in favore rispettivamente del Ministero dell'economia e delle finanze ed altre amministrazioni, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo n. 165/2001.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'art. 66, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il turn-over delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, compresi gli enti di ricerca e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di «Reclutamento del personale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009 n. 102 che disciplina una procedura speciale di reclutamento per il personale in possesso dei prescritti requisiti;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ed in particolare l'art. 62 che ha modificato l'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungendo il comma 1-*bis* secondo cui le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso;

Visto il predetto art. 35, commi 4 e 4-*bis* del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo stesso art. 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che, sempre al comma 4, subordina l'avvio delle procedure concorsuali per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il comma 4-*bis* dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo cui l'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'art. 36;

Visto l'art. 36 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che in tema di utilizzo di contratti di lavoro flessibile dispone che le pubbliche amministrazioni, per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35 e che possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti, solo per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitività economica ed in particolare l'art. 9, commi 25, 26 e 27;

Visto l'art. 9, comma 28 del citato decreto-legge n. 78 del 2010 secondo cui, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto

previsto dal comma 187 dell'art. 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Il mancato rispetto dei predetti limiti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;

Visto l'art. 34-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 che detta disposizioni in materia di mobilità del personale e che prevede gli adempimenti da seguire prima di bandire un concorso;

Visto l'art. 30 del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come successivamente integrato e modificato concernente il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ed in particolare il comma 2-*bis* secondo cui «Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio».

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni il quale al comma 1 prevede che le amministrazioni nell'individuazione delle dotazioni organiche non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale anche temporanea nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale e, al comma 6, dispone che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui allo stesso articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto l'art. 2, comma 8-*quater*, del predetto decreto-legge n. 194 del 2009 secondo cui alle amministrazioni che non abbiano adempiuto alle riduzioni delle dotazioni organiche previste dal comma 8-*bis* dello stesso articolo, entro il 30 giugno 2010, è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 8-*bis* le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 28 febbraio 2010; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data;

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto l'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 138 del 2011 secondo cui le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74 e dall'art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalità indicate nell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14: *a)* ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009; *b)* alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009;

Visto l'art. 1, comma 4, dello stesso decreto-legge n. 138 del 2011 secondo cui alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 17 settembre 2011; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data;

Visto l'art. 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 138 del 2011 secondo cui restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza del Consiglio, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Continua a trovare applicazione

l'art. 6, comma 21-*sexies*, primo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni;

Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la quale il Dipartimento della funzione Pubblica ha fornito istruzioni ad alcune amministrazioni in tema di programmazione del fabbisogno di personale triennio 2011-2013, autorizzazioni ad assumere per l'anno 2011 e a bandire per il triennio 2011-2013;

Viste le richieste di autorizzazione a bandire procedure concorsuali negli anni 2011, 2012 e 2013 per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, trasmesse dalle amministrazioni interessate;

Considerato che le procedure a bandire concorsi pubblici per dirigenti di prima fascia non sono soggette ad autorizzazione, così come le relative assunzioni;

Visto il regime assunzionale vigente e ferma restando, anche dopo l'autorizzazione a bandire, la necessità della preventiva autorizzazione ad assumere a conclusione delle procedure concorsuali autorizzate;

Tenuto conto che la compatibilità delle richieste pervenute è stata valutata con esito favorevole rispetto al predetto regime delle assunzioni, nonché rispetto alle dotazioni organiche vigenti; conseguentemente, ove le riduzioni delle dotazioni organiche previste dal citato decreto-legge n. 138 del 2011 determinassero l'indisponibilità totale o parziale dei posti di cui alla presente autorizzazione, le amministrazioni interessate dovranno bandire nel rispetto delle effettive disponibilità di posti in dotazione organica;

Considerato che le risorse finanziarie previste dalla normativa vigente sono già impegnate per le procedure concorsuali autorizzate con il presente provvedimento, nonché con quelle autorizzate per gli anni 2009 e 2010;

Ritenuto di dover revocare le autorizzazioni a bandire concesse per l'anno 2008, nonché per gli anni antecedenti al 2008, che non siano state ancora bandite alla data del presente provvedimento;

Ritenuto di poter autorizzare a bandire le procedure concorsuali, come da richieste pervenute, fermo restando che i bandi possono essere indetti solo ove i posti siano effettivamente disponibili, anche al momento della pubblicazione del bando, nell'ambito della relativa posizione economica dell'area di riferimento e fermo restando, altresì, che le amministrazioni devono avere la presunta disponibilità finanziaria per le successive assunzioni da autorizzare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta»;

Su Proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le Amministrazioni di cui alla tabella allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, sono autorizzate, ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando le disposizioni e gli adempimenti di cui al successivo comma 2, ad avviare, nel triennio 2011-2013, le procedure di reclutamento a fianco di ciascuna indicate.

2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 del presente articolo possono essere avviate tenendo conto dell'effettiva e concreta vacanza dei posti in organico nell'ambito delle aree, e ai singoli livelli, nell'ambito dei profili professionali, alla data di emanazione del relativo bando di concorso a condizione che sia stata operata la riduzione degli assetti organizzativi prevista dall'art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Non si possono bandire concorsi per posti che si renderanno disponibili successivamente all'indizione della procedura. I dirigenti rispondono per danno erariale in caso di mancata individuazione delle eccedenze delle unità di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150.

3. Sono revocate le autorizzazioni a bandire concesse per l'anno 2008, nonché per gli anni antecedenti al 2008 che non siano state bandite alla data del presente provvedimento.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2011

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri,
il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2011
Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 2, foglio n. 61.

TABELLA

Autorizzazione a bandire concorsi pubblici per gli anni 2011, 2012 e 2013

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Amministrazione	profilo professionale	posizione economica	posti
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Dirigente di 2^ fascia		40
	Area III	F1	209
		Totale	249
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	Area III - funzionario amministrativo	F1	8
	Area III - funzionario tecnico	F1	5
		Totale	13
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Dirigente di 2^ fascia		23
	Area I - profilo ausiliario	F1	51
	Dirigente di 2^ fascia - esperto in lingua slovena nell'USR Friuli Venezia Giulia (L. 23/2/2001 n 38)		1
	Area III - funzionario amministrativo esperto in lingua slovena nell'USR Friuli Venezia Giulia (L. 23/2/2001 n 38)	F1	3
	Area III - collaboratore amministrativo esperto in lingua slovena (USR Friuli Venezia Giulia L. 23/2/2001 n 38)	F1	3
	Area I - commesso esperto in lingua slovena nell'USR Friuli Venezia Giulia (L. 23/2/2001 n 38)	F1	2
		Totale	83
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	Dirigente di 2^ fascia		3
		Totale	3
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI RUOLO AGRICOLTURA	Area III funzionario agrario	F1	1
	Area I ausiliario (part-time al 50%)	F1	1
		Totale	2
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	Area III - ispettore tecnico	F1	90
	Area III - funzionario area socio statistico economica	F1	12
	Area II - operatore amministrativo gestionale	F1	12
		Totale	114
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	Dirigente di 2^ fascia (Area promozione culturale)		6
	Dirigente di 2^ fascia (Area amministrativa)		6
	Area III - Funzionario (area promozione culturale)	F1	11
	Area III - Funzionario amministrativo e consolare	F1	13
	Area III - funzionario contabile	F1	13
		Totale	49

Autorizzazione a bandire concorsi pubblici per gli anni 2011, 2012 e 2013

ALTRE AMMINISTRAZIONI

Amministrazione	profilo professionale	posizione economica	posti
AGENZIA DEL TERRITORIO	Dirigente di 2^ fascia		17
	Area III - ingegneri	F1	140
	Area III - area amministrativo-giuridico-tributaria	F1	50
		Totale	207
AGENZIA DELLE DOGANE	Dirigente di 2^ fascia		40
		Totale	40
AGENZIA DELLE ENTRATE	Area III	F1	232
		Totale	232
INAIL	Dirigente di 2^ fascia		9
	Dirigente medico II livello - fisiatra		1
	Dirigente medico II livello - medico legale		15
	Profesionista ramo legale		15
	Professionista ramo tecnico-ingegnere edile		2
	Area C - Sanitario infermiere professionale		8
	Area C - Sanitario fisioterapista		6
	Area B - operatore socio sanitario		1
	Area C - Sanitario (tempo determinato)		15
		Totale	72

12A00971

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2011.

Nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile», ed in particolare, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 3-*bis* e 3-*quater*, concernenti la Commissione Nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2006, n. 21, recante «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile», che, nel definire la Commissione Nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile, rinvia, per la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione stessa, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2011 - registrato dalla Corte dei Conti in data 29 novembre 2011, Reg. 1, Foglio 251 - di riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi che, nel definire l'articolazione, la composizione i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione stessa, rinvia per la nomina dei componenti ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentiti i Presidenti dell'Accademia Nazionale dei Lincei e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane;

Visto il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 20 luglio 2011, n. 3593 contenente l'elenco aggiornato dei Centri di Competenza;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

Nomina dei componenti

1. Sono nominati componenti dell'Ufficio di Presidenza della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi i seguenti nominativi:

l'on. Giuseppe Zamberletti, in qualità di Presidente Emerito;

il prof. Luciano Maiani, in qualità di Presidente;

il prof. Mauro Rosi, in qualità di Vicepresidente.

2. In relazione ai cinque settori inerenti alle diverse tipologie di rischio di cui alla Commissione nazionale sopra richiamata sono, altresì, nominati i seguenti componenti:

a) per il settore del rischio sismico

il prof. Domenico Giardini - Ordinario di Sismologia e Geodinamica presso lo Swiss Federal Institute of Technology di Zurigo, Presidente INGV (centro di competenza), in qualità di referente;

il prof. Stefano Aversa - Ordinario di Geotecnica - Università «Parthenope» di Napoli;

la prof.ssa Giuseppina Lavecchia - Ordinaria di Geologia Strutturale - Università di Chieti;

il prof. Gaetano Manfredi - Ordinario di Tecnica delle Costruzioni - Università «Federico II» di Napoli, Presidente ReLUIS (centro di competenza);

l'ing. Luciano Marchetti - Esperto di tutela dei Beni Culturali, Vice Commissario per il recupero dei Beni Culturali Sisma Abruzzo;

il prof. Claudio Modena - Ordinario di Tecnica delle Costruzioni -Università di Padova;

il prof. Francesco Mulargia - Ordinario di Geofisica della Terra Solida - Università di Bologna;

l'ing. Rui Pinho - Ricercatore Settore Rischio Sismico Eucentre (centro di competenza), Segretario Generale GEM;

il prof. Silvio Seno - Ordinario di Geologia Strutturale - Università di Pavia;

il prof. Aldo Zollo - Ordinario di Geofisica della Terra Solida - Università «Federico II» di Napoli;

l'arch. Roberto Vinci - Dirigente di ricerca, Direttore ITC/ CNR;

b) per il settore del rischio vulcanico

il prof. Vincenzo Morra - Ordinario di Petrologia e Petrografia, Direttore Dipartimento Scienze della Terra - Università «Federico II» di Napoli, in qualità di referente;

la prof.ssa Lucia Civetta - Ordinaria di Geochimica e Vulcanologia - Università «Federico II» di Napoli;

il prof. Massimo Coltorti - Ordinario di Petrologia e Petrografia - Università di Ferrara;

il prof. Pierfrancesco Dellino - Ordinario di Geochimica e Vulcanologia, Direttore Centro di Ricerca sul Rischio Sismico e Vulcanico - Università di Bari;

la prof.ssa Rosanna De Rosa - Ordinaria di Geochimica e Vulcanologia, Direttore Dipartimento Scienze della Terra - Università della Calabria;

il prof. Stefano Gresta - Ordinario di Geofisica della Terra Solida - Università di Catania;

il dott. Marcello Martini - Dirigente tecnologo, Direttore Sezione INGV di Napoli «Osservatorio Vesuviano» (centro di competenza);

il dott. Domenico Patané - Dirigente di ricerca, Direttore Sezione INGV di Catania (centro di competenza);

il dott. Maurizio Ripepe - Ricercatore Laboratorio di Geofisica -Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Firenze (centro di competenza);

il prof. Giulio Zuccaro - Associato di Scienza delle Costruzioni - Università «Federico II» di Napoli; Direttore Plinius (centro di competenza);

c) per il settore dei rischi meteo-idrologico, idraulico e di frana

il prof. Franco Siccardi - Ordinario di Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Costruzioni Marittime - Università di Genova; Direttore CIMA (centro di competenza), in qualità di referente;

il prof. Nicola Casagli - Ordinario di Geologia Applicata - Dipartimento Scienze della Terra, Università di Firenze (centro di competenza);

il prof. Vincenzo Cuomo - Ordinario di Fisica - Università di Basilicata - IMAA/CNR (centro di competenza);

il prof. Francesco Maria Guadagno - Ordinario di Geologia Applicata, Preside Facoltà di Scienze - Università del Sannio;

il dott. Fausto Guzzetti - Dirigente di ricerca, Direttore IRPI/ CNR (centro di competenza);

il prof. Enio Paris - Ordinario di Idraulica - Università di Firenze;

il prof. Luigi Pennetta - Ordinario di Geografia Fisica e Geomorfologia - Università di Bari;

la dott.ssa Cristina Sabbioni - Dirigente di ricerca, Direttrice ISAC/ CNR;

l'ing. Giovanni Seminara - Ordinario di Idraulica - Università di Genova;

il prof. Stefano Tibaldi - Associato di Fisica per il Sistema Terra e per il Mezzo Circumterrestre - Università di Bologna, Direttore Generale Arpa Emilia-Romagna (centro di competenza);

il prof. Pasquale Versace - Ordinario di Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Costruzioni Marittime - Direttore Dipartimento Difesa Suolo - Università della Calabria; Direttore CAMIlab (centro di competenza);

il prof. Guido Visconti - Ordinario di Fisica per il Sistema Terra e per il Mezzo Circumterrestre - Università dell'Aquila, Direttore CETEMPS (centro di competenza);

d) per il settore rischi chimico, nucleare, industriale e trasporti

l'ing. Francesco Russo - Ordinario di Trasporti - Università Mediterranea di Reggio Calabria, in qualità di referente;

il prof. Pieralberto Bertazzi - Ordinario di Medicina del Lavoro, Direttore Dipartimento Medicina del Lavoro - Università di Milano; Direttore Centro U.O.C. Epidemiologia Policlinico di Milano;

l'ing. Luciano Bologna - Esperto di impianti nucleari e radioprotezione, Responsabile Settore Sviluppo Normative di Radioprotezione ISPRA (centro di competenza);

il prof. Sergio Di Cave - Esperto di impianti industriali, Professore Senior - Università «La Sapienza» di Roma;

il prof. Maurizio Cumo - Ordinario di Impianti Nucleari - Università «La Sapienza» di Roma;

il prof. Raffaele De Leo - Ordinario di Fisica Applicata - Università di Bari;

il prof. Alessandro Massimo Gianni - Ordinario di Oncologia Medica - Università di Milano; Vice Direttore Scientifico Istituto dei Tumori di Milano;

l'ing. Nicola Pirrone - Associato in Scienze Ambientali - Università del Michigan; Direttore IIA/ CNR;

la prof.ssa Gigliola Spadoni - Ordinaria di Impianti Chimici - Università di Bologna;

il prof. Paolo Spinelli - Ordinario di Fisica Sperimentale, Preside Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali - Università di Bari;

e) per il settore del rischio ambientale e degli incendi boschivi

il dott. Roberto Caracciolo - Esperto in sistemi conoscitivi e monitoraggio ambientali, Direttore Dipartimento Stato dell'Ambiente e Metrologia ambientale ISPRA (centro di competenza), in qualità di referente;

il prof. Felice Arena - Ordinario di Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Costruzioni Marittime - Università Mediterranea di Reggio Calabria;

il prof. Carlo Blasi - Ordinario di Botanica Ambientale e Applicata, Direttore Dipartimento Biologia Ambientale - Università «La Sapienza» di Roma;

il prof. Enrico Bonari - Ordinario di Agronomia e Coltivazioni Erbacee - Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa;

il prof. Giovanni Bovio - Ordinario di Assestamento Forestale e Selvicoltura - Università di Agraria di Torino;

il prof. Piermaria Corona - Ordinario di Assestamento Forestale e Selvicoltura, Direttore Dipartimento Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali - Università della Tuscia di Viterbo;

l'ing. Giuseppe D'Antonio - Ordinario di Ingegneria Sanitaria-Ambientale - Università Federico II di Napoli;

il prof. Michele di Natale - Ordinario di Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Costruzioni Marittime, Preside Facoltà Ingegneria - Seconda Università di Napoli;

il prof. Francesco Fracassi - Ordinario di Chimica Generale e Inorganica, Direttore Dipartimento di Chimica - Università di Bari;

il prof. Riccardo Minciardi - Ordinario di Automatica, Direttore Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Telematica - Università di Genova;

il dott. Giuseppe Scarascia Mugnozza - Ordinario di Assestamento Forestale e Selvicoltura - Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, Direttore DAF/ CRA;

il prof. Riccardo Valentini - Ordinario di Assestamento Forestale e Selvicoltura - Università della Tuscia di Viterbo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 26

12A01018

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 9 gennaio 2012.

Fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2011/2012.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

ED

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato «Testo unico» in materia di accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari;

Visto l'art. 39, comma 4, del Testo unico, che prevede la fissazione con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri dell'interno e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del numero di visti d'ingresso e permessi di soggiorno da rilasciare annualmente per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero;

Visto l'art. 46 del Regolamento di attuazione del Testo unico, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, di seguito denominato «Regolamento», sulle modalità per l'accesso ai corsi universitari per gli studenti stranieri residenti all'estero;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, comma 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», e in particolare l'art. 1, comma 5;

Considerate le disponibilità comunicate dalle Università statali e non statali autorizzate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale e dalle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali e non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, per l'ammissione ai corsi universitari per l'anno accademico 2011-2012;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 2011-2012 possono essere rilasciati in favore di cittadini stranieri residenti all'estero 48.806 visti di ingresso e permessi di soggiorno, ripartiti in numero di 41.930 per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei statali e non statali autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, ed in numero di 6.876 presso le istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica nazionali, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2012

Il Ministro degli affari esteri
TERZI DI SANT'AGATA

Il Ministro dell'interno
CANCELLIERI

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
PROFUMO

12A00811

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 20 gennaio 2012.

Parametri tecnici relativi alla gestione degli pneumatici fuori uso.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59»;

Visto l'art. 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, relativo alla gestione degli pneumatici fuori uso;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11 aprile 2011 n. 82, recante il regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso, previsto dal secondo comma del citato art. 228;

Visto l'art. 7 del predetto regolamento, relativo agli pneumatici fuori uso derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita, ed in particolare il comma 10, che prevede che i parametri tecnici per l'individuazione delle diverse categorie di contributo da parte del comitato di cui al comma 2 siano definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Rilevato che, ai sensi del medesimo comma 10 dell'art. 7, il contributo è commisurato alla tipologia di pneumatici a cui si riferisce;

Ritenuto opportuno, ai fini della definizione dei predetti parametri tecnici e anche per agevolare il controllo circa l'entità dei contributi che saranno versati dai rivenditori di veicoli, mettere in relazione le diverse tipologie di pneumatici da assoggettare al contributo, di cui all'allegato E del citato decreto n. 82 del 2011, con la classificazione dei veicoli di cui all'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada);

Decreta:

Art. 1.

I parametri tecnici per l'individuazione, da parte del Comitato di gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) provenienti dai veicoli fuori uso, del contributo per la copertura e gestione degli pneumatici dei veicoli a fine vita, sono i seguenti:

a) Valore medio tra il numero di veicoli immatricolati o, per i veicoli non soggetti ad immatricolazione, venduti nell'anno solare precedente a quello in cui si determina il contributo e la stima dei veicoli che saranno immatricolati o venduti nell'anno nel quale si determina il contributo per l'anno solare successivo, suddiviso per ciascuna tipologia di pneumatici attribuibili ai veicoli in base alla tabella di cui all'art. 2. Le informazioni relative ai veicoli non soggetti ad immatricolazione venduti sono fornite al Comitato di gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori uso dalle Associazioni dei produttori dei veicoli;

b) Valore medio tra il numero di veicoli radiati per demolizione o, per i veicoli non soggetti ad immatricolazione, demoliti nell'anno solare precedente a quello in cui si determina il contributo e la stima dei veicoli radiati nell'anno nel quale si determina il contributo per l'anno solare successivo, suddiviso per ciascuna tipologia di pneumatici attribuibili ai veicoli in base alla tabella di cui all'art. 2. Le informazioni relative ai veicoli non soggetti ad immatricolazione demoliti sono fornite al Comitato di gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori uso dalle Associazioni dei demolitori dei veicoli;

c) Numero medio di pneumatici installati per veicolo, per ciascuna tipologia di pneumatici attribuibili ai veicoli in base alla tabella di cui all'art. 2. Le informazioni necessarie per l'individuazione di detto numero medio sono fornite al Comitato di gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori uso dalle Associazioni dei produttori dei veicoli;

d) Peso medio pneumatico, per ciascuna tipologia di pneumatici attribuibili ai veicoli in base alla tabella di cui all'art. 2. Le informazioni necessarie per l'individuazione del peso medio sono fornite al Comitato di gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori uso dalle Associazioni dei produttori dei veicoli;

e) Quantitativo di Pneumatici usati provenienti dalla demolizione dei veicoli a fine vita venduti all'estero per il riutilizzo nell'anno solare precedente a quello in cui si determina il contributo. Le informazioni necessarie per l'individuazione di detto quantitativo sono fornite al Comitato di gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori uso dalle Associazioni dei demolitori dei veicoli.

Art. 2.

Le tipologie di pneumatici di cui all'allegato E del decreto ministeriale n. 82 del 2011 sono correlati alle tipologie di veicoli di cui all'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) secondo la seguente tabella:

Tipologie di pneumatici All. E DM 82/2011	Pesi min-max (in chilogrammi)	Veicoli utilizzatori classificati secondo le categorie di cui all' art 47 d.lgs. 285/1992 (codice della strada)
A	**A1** (2 – 8)	Categorie L1, L2, L3, L4, L5, O1
B	**B1** (6 – 18)	Categorie M1, M2, O2, N1
C	**C1** (20 – 40) **C2** (41 – 70)	Categorie M2, M3, N2, N3, O3, 04
D	**D0** (<4) **D1** (4 – 20) **D2** (21 – 40) **D3** (41 – 70) **D4** (71 – 130) **D5** (131 – 200) **D6** (>200)	Macchine agricole, macchine operatrici, macchine industriali

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2012

Il Ministro: CLINI

12A00974

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 ottobre 2011.

Modifica del decreto 31 ottobre 2007 relativo al fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 584/Ric.)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n.297»;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale del 8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 9 maggio 2007, ed in particolare per il progetto di ricerca n. 8130 presentato dalla ITALDATA SpA, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 1644 del 31 ottobre 2007, con il quale il progetto di ricerca n. 8130 presentato dalla ITALDATA SpA, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 così come dalla proposta formulata dal Comitato nella riunione del 9 maggio 2007;

Vista la nota dell'impresa in data 3 novembre 2009, pervenuta in data 13 novembre 2009 prot. n. 6916, con la quale l'impresa ha comunicato l'acquisizione da parte della Redfin SpA e della E-Tekne Srl del 100% della capitale azionario della Italdata SpA;

Vista la nota ministeriale n. 917 del 17 marzo 2010, con la quale è stato richiesto all'istituto convenzionato e all'esperto scientifico l'aggiornamento delle valutazioni di pertinenza;

Acquisiti in data 14 maggio 2010 prot. n. 3082 e in data 27 aprile 2011 prot. n. 4558 gli esiti della predetta valutazione rispettivamente da parte dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato;

Tenuto conto del parere formulato dal Comitato nella riunione del 22 giugno 2011, di cui al resoconto sommario;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto direttoriale n. 1644 del 31 ottobre 2007 relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1) Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

8130 ITALDATA SpA - Avellino (AV) - «G.O.E.T.HE. (Guide Operator for Easy Travel Help)». Rispetto a quanto decretato in data: 31 ottobre 2007; - Acquisizione da parte della Redfin SpA e della E-Tekne Srl del 100% della capitale azionario della Italdata SpA.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2011

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 14, foglio n. 46.

12A00973

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 gennaio 2012.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva *bacillus thuringensis* sottospecie *kurstaki* revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto 22 aprile 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/113/CE della Commissione dell'8 dicembre 2008, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva bacillus thuringensis sottospecie kurstaki;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 22 aprile 2009, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti bacillus thuringensis sottospecie kurstaki dovevano presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 30 aprile 2009, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 22 aprile 2009, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bacillus thuringensis sottospecie kurstaki non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1° maggio 2009;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 22 aprile 2009 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bacillus thuringensis sottospecie kurstaki revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 22 aprile 2009;

Considerato che il citato decreto 22 aprile 2009, art. 5, comma 1, fissa al 30 aprile 2010 la scadenza per la vendita e utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo decreto;

Decreta:

Viene pubblicato l'elenco, riportate in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bacillus thuringensis sottospecie kurstaki la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dal 1° maggio 2009, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 22 aprile 2009.

I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **bacillus thuringensis sottospecie kurstaki** , la cui autorizzazione è stata automaticamente revocata ai sensi del DM 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/113/CE della Commissione dell' 8 dicembre 2008:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa	Sostanza Attiva
1.	008095	BIOSEP	09/11/1992	BACTEC CORPORATION	bacillus thuringiensis var. kurstaki 3a-3b ceppo hd1
2.	011785	BACTUR WG	09/09/2003	COMMERCIAL QUIMICA MASSO' S.A.	bacillus thuringiensis var. kurstaki 3a-3b ceppo hd1
3.	008245	BACIDE	23/03/1993	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.	bacillus thuringiensis var. kurstaki 3a-3b ceppo hd1
4.	011241	ASTREL	13/03/2002	GOWAN ITALIA S.P.A.	bacillus thuringiensis var. kurstaki 3a-3b ceppo hd1
5.	012085	ENCORE	03/03/2004	INTERTEC S.R.L.	bacillus thuringiensis var. kurstaki 3a-3b ceppo hd1
6.	008230	JACK POT BFC	23/03/1993	INTRACHEM BIO ITALIA S.P.A.	bacillus thuringiensis var. kurstaki ceppo eg 2424
7.	008228	LEPINOX	23/03/1993	INTRACHEM BIO ITALIA S.P.A.	bacillus thuringiensis var. kurstaki ceppo eg 2371
8.	008172	BAC	03/03/1993	ISAGRO S.P.A.	bacillus thuringiensis var. kurstaki 3a-3b ceppo hd1
9.	012562	BAC 32	13/04/2005	ISAGRO S.P.A.	bacillus thuringiensis var. kurstaki 3a-3b ceppo hd1
10.	012074	BAC VERDEVIVO	22/01/2004	ISAGRO S.P.A.	bacillus thuringiensis var. kurstaki 3a-3b ceppo hd1
11.	007360	BACTUCIDE G	08/01/1988	ISAGRO S.P.A.	bacillus thuringiensis var. kurstaki 3a-3b ceppo hd1
12.	005900	BACTUCIDE P	06/04/1984	ISAGRO S.P.A.	bacillus thuringiensis var. kurstaki 3a-3b ceppo hd1
13.	007359	BACTUCIDE S	08/01/1988	ISAGRO S.P.A.	bacillus thuringiensis var. kurstaki 3a-3b ceppo hd1
14.	011032	BTK 32 GREEN	11/10/2001	ISAGRO S.P.A.	bacillus thuringiensis var. kurstaki 3a-3b ceppo hd1
15.	011861	ESPEROL	12/11/2003	ISAGRO S.P.A.	bacillus thuringiensis var. kurstaki 3a-3b ceppo hd1
16.	010673	NOLEP 32	22/01/2001	ISAGRO S.P.A.	bacillus thuringiensis var. kurstaki 3a-3b ceppo hd1
17.	006923	THURICIDE HP	18/12/1986	MITSUI AGRISCIENCE INTERNATIONAL S.A./B.V.	bacillus thuringiensis var. kurstaki 3a-3b ceppo hd1
18.	012324	BIO-ROC	02/11/2005	ROCCA FRUTTA S.R.L.	bacillus thuringiensis var. kurstaki 3a-3b ceppo hd1

s.a. bacillus thuringensis sottospecie kurstaki: Fase I - Revoca pp.ff. senza LoA

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa	Sostanza Attiva
19	012226	BTK 12 WG	18/05/2004	SIPCAM S.P.A.	bacillus thuringiensis var. kurstaki 3a-3b ceppo hd1
20	012227	BTK 4 WG	18/05/2004	SIPCAM S.P.A.	bacillus thuringiensis var. kurstaki 3a-3b ceppo hd1
21	013512	PERIGEO	17/01/2007	TECOMAG S.R.L.	bacillus thuringiensis var. kurstaki 3a-3b ceppo hd1
22	009645	BTK 32	28/05/1998	XEDA INTERNATIONAL S.A.	bacillus thuringiensis var. kurstaki 3a-3b ceppo hd1

12A00970

DECRETO 17 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Bacher Stephan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale il signor BACHER Stephan, nato a Bressanone (Italia) il 13 dicembre 1986, cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger" conseguito in Austria presso il Centro di Formazione Ovest per le professioni sanitarie della TILAK GmbH a Innsbruck in data 16 settembre 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente austriaca in data 27 ottobre 2011, e relativa traduzione, che certifica che il diploma in possesso dell'interessato soddisfa i requisiti di formazione previsti dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è quello indicato, per l'Austria, nell'allegato V.2, punto 5.2.2, della medesima direttiva;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger" conseguito in Austria presso il Centro di Formazione Ovest per le professioni sanitarie della TILAK GmbH a Innsbruck in data 16 settembre 2011 dal signor BACHER Stephan, nato a Bressanone (Italia) il 13 dicembre 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il signor BACHER Stephan è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad informare questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A00815

DECRETO 17 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Grande Tiziana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora GRANDE Tiziana, nata a Capua (CE) il 26 febbraio 1968, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Krankenschwester" rilasciato in Germania dalla Scuola per infermieri professionali della Clinica Universitaria di Colonia in data 7 marzo 1991, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Considerato che in data 1 aprile 1991 la signora GRANDE Tiziana ha ricevuto dall'Ufficio Sanitario della Città di Colonia il permesso conferito dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di "Krankenschwester";

Visto il certificato rilasciato dall'Autorità competente tedesca in data 18 novembre 2011, e relativa traduzione, il quale attesta, tra l'altro, che la formazione professionale acquisita dalla richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla direttiva 2005/36/CE;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Krankenschwester" rilasciato in Germania dalla Scuola per infermieri professionali della Clinica Universitaria di Colonia in data 7 marzo 1991, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di "Krankenschwester" a partire dal giorno 1 aprile 1991, alla signora GRANDE Tiziana, nata a Capua (CE) il 26 febbraio 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora GRANDE Tiziana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad informare questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A00816

DECRETO 17 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Jenkins Kristin Sian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora JENKINS Kristin Sian, nata a Bracciano (RM) il 17 maggio 1978, cittadina britannica, chiede il riconoscimento del titolo professionale denominato "Diploma of Higher Education with Distinction ...*omissis*... in Adult Nursing" conseguito nel Regno Unito presso la "University of the West of England" a Bristol nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Considerato che la signora JENKINS Kristin Sian risulta iscritta in qualità di "Registered Nurse – Adult" nella Parte 12 del Registro tenuto dal Nursing & Midwifery Council – NMC, Autorità di Governo competente del Regno Unito;

Vista la dichiarazione di conformità rilasciata dalla sopra citata Autorità di Governo in data 9 dicembre 2011 che attesta, tra l'altro, che il titolo della richiedente soddisfa i requisiti previsti dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente nel Regno Unito con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo denominato "Diploma of Higher Education with Distinction ...*omissis*... in Adult Nursing" conseguito nel Regno Unito presso la "University of the West of England" a Bristol nell'anno 2011, con iscrizione in qualità di "Registered Nurse – Adult" nella Parte 12 del Registro tenuto dal Nursing & Midwifery Council – NMC, dalla signora JENKINS Kristin Sian, nata a Bracciano (RM) il 17 maggio 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora JENKINS Kristin Sian è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A00817

DECRETO 17 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Englisch Myriam, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora ENGLISCH Myriam, nata ad Adenau (Germania) il 24 aprile 1977, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Krankenschwester" conseguito in Germania presso la Scuola per cure infermieristiche dell'Evangelisches Krankenhaus Bad Godesberg gGmbH (ospedale evangelico) di Bonn in data 11 settembre 1998, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Considerato che in data 1 ottobre 1998 la signora ENGLISCH Myriam ha ricevuto dall'Ufficio per la Sanità della Città Federale di Bonn il permesso conferito dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di "Krankenschwester";

Visto il certificato rilasciato dall'Autorità competente tedesca in data 22 novembre 2011, e relativa traduzione, il quale attesta, tra l'altro, che la formazione professionale acquisita dalla richiedente soddisfa i requisiti previsti dall'art. 21 della direttiva 2005/36/CE, relativo al principio di riconoscimento automatico;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Krankenschwester" conseguito in Germania presso la Scuola per cure infermieristiche dell'Evangelisches Krankenhaus Bad Godesberg gGmbH (ospedale evangelico) di Bonn in data 11 settembre 1998, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di "Krankenschwester" a partire dal giorno 1 ottobre 1998, dalla signora ENGLISCH Myriam, nata ad Adenau (Germania) il 24 aprile 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora ENGLISCH Myriam è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A00818

DECRETO 18 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Nicolae Alina Jeni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Nicolae Alina Jeni, nata a Craiova (Romania) il 27 maggio 1970, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta Turnu Severin nell'agosto del 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 03 ottobre 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta Turnu Severin nell'agosto del 2011, dalla sig.ra Nicolae Alina Jeni, nata a Craiova (Romania) il 27 maggio 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Nicolae Alina Jeni è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A00814

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 gennaio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per alcuni dipendenti della società Meridiana Maitenance SpA. (Decreto n. 63763).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5.10.2004, n. 249;

Visto il decreto-legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi che prevede all'art. 2, comma 1: "I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa";

Visto l'accordo in data 20.04.2011, intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Meridiana Maitenance Spa, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, per un periodo di 48 mesi a decorrere dal 01.05.2011, in favore di un numero massimo di 105 lavoratori dalla società di cui trattasi dipendenti delle sedi di Olbia (OT) Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda, Varese (VA) Aeroporto Malpensa, Firenze (FI) Aeroporto Firenze Peretola, Milano (MI) Aeroporto Forlanini- Linate, Cagliari (CA) Aeroporto Elmas, Bologna (BO) Aeroporto Guglielmo Marconi-Borgo Panigale, Catania (CT) Aeroporto Fontanarossa;

Visto il decreto n. 62110, del 12.10.2011 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, per il periodo dal 01.05.2011 al 31.10.2011 (I semestre) in favore di n. 23 dipendenti della sede del centro direzionale Aeroporto Costa Smeralda di Olbia (OT), n. 11 dipendenti della sede dell'Aeroporto di Malpensa (VA), n. 2 dipendenti della sede dell'Aeroporto Firenze Peretola (FI), n. 2 dipendenti della sede dell'Aeroporto Forlanini di Linate (MI);

Vista l'istanza con la quale la società Meridiana Maitenance Spa ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell' art. 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, per il II semestre dal 01.11.2011 al 30.04.2012 in favore di n. 69 dipendenti della sede del centro direzionale Aeroporto Costa Smeralda di Olbia (OT), n.15 dipendenti della sede dell'Aeroporto di Malpensa (VA), n.12 dipendenti della sede dell'Aeroporto Firenze Peretola (FI), n. 2 dipendenti della sede dell'Aeroporto Forlanini di Linate (MI), n. 2 dipendenti dell'Aeroporto Elmas di Cagliari, n. 5 lavoratori dell'Aeroporto Fontanarossa di Catania (CT);

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 01.11.2011 al 30.04.2012 in favore di n. 69 dipendenti della sede del centro direzionale Aeroporto Costa Smeralda di Olbia (OT), n. 15 dipendenti della sede dell'Aeroporto di Malpensa (VA), n. 12 dipendenti della sede dell'Aeroporto Firenze Peretola (FI), n. 2 dipendenti della sede dell'Aeroporto Forlanini di Linate (MI), n. 2 dipendenti dell'Aeroporto Elmas di Cagliari, n. 5 lavoratori dell'Aeroporto Fontanarossa di Catania (CT) della società Meridiana Maitenance Spa, ai sensi dell' art. 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell' art. 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accor-

do intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 20.04.2011, in favore di:

n. 69 dipendenti della sede del Centro Direzionale - Aeroporto Costa Smeralda di Olbia (OT);

n. 15 dipendenti della sede dell'Aeroporto di Malpensa (VA);

n. 12 dipendenti della sede dell'Aeroporto Firenze Peretola (FI);

n. 2 dipendenti della sede dell'Aeroporto Forlanini di Linate (MI);

n. 2 dipendenti della sede dell'Aeroporto Elmas di Cagliari (CA);

n. 5 dipendenti della sede dell'Aeroporto Fontanarossa - Catania (CT)

della società Meridiana Maitenance spa, per il periodo dal 01.11.2011 al 30.04.2012.

Matricola INPS: 7307021183 (personale di terra)

Pagamento diretto: NO

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro.

Art. 4.

La società Meridiana Maitenance Spa è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 48 mesi previsti dal citato art. 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

12A01025

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIRETTIVA 5 agosto 2011.

Indirizzi sull'applicazione del D.P.C.M. 26 ottobre 2010, per l'accesso, tramite concorso pubblico per titoli ed esami, alla qualifica di dirigente di prima fascia. (Direttiva n. 11/2011).

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo

Al consiglio di Stato - Ufficio del Segretario generale

Alla Corte dei Conti - Ufficio del Segretario generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del Segretario generale

A tutte le Agenzie

Agli Enti pubblici non economici

Agli Enti pubblici

Agli Enti di Ricerca

e.p.c.:

Al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneira generale dello Stato - IGOP

1. Premessa.

L'art. 6 della legge 4 marzo 2009, n. 15, recante «Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni …» definisce i principi ed i criteri di delega per la materia relativa alla dirigenza pubblica. Tra gli obiettivi contemplati rilevano quello di:

rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni d'indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza;

affermare la piena autonomia e responsabilità del dirigente, come soggetto che esercita i poteri del datore di lavoro pubblico, nella gestione delle risorse umane.

Tra le misure contemplate dal legislatore per realizzare i predetti obiettivi vi è la previsione dell'accesso alla prima fascia dirigenziale anche mediante il ricorso a procedure selettive pubbliche concorsuali.

Il reclutamento di parte della dirigenza apicale mediante procedure concorsuali pubbliche concorre a rendere più imparziale l'azione amministrativa e a sottolineare la connotazione tecnica e professionale della gestione, a salvaguardia dell'autonomia delle scelte. Il raccordo con la sfera politica avviene mediante l'emanazione di indirizzi e direttive da parte del corrispondente vertice.

La novità dell'accesso alla dirigenza di livello generale mediante concorso pubblico riguarda solo una percentua-

le dei posti disponibili ed il legislatore riconosce la necessità di approntare misure volte a mettere gradualmente a regime il nuovo sistema con quello precedente. Tuttavia questa novità rappresenta un elemento di forte evoluzione del management amministrativo, del tutto in linea con l'azione propulsiva di modernizzazione ed innovazione degli apparati pubblici. Questi devono orientarsi nei fatti all'ampia nozione di perfomance (soprattutto organizzativa) che risponde ad una cultura di efficienza ed efficacia e tenere conto del fatto che gli indicatori di misurazione dei servizi devono prendere a riferimento valori derivanti da standard definiti non solo a livello nazionale, ma anche sul piano internazionale.

L'apertura verso un confronto internazionale della pubblica amministrazione è confermata dalla previsione secondo cui il conferimento dell'incarico dirigenziale generale ai vincitori delle procedure selettive pubbliche deve essere subordinato al compimento di un periodo di formazione, non inferiore a sei mesi, presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale. Concepire l'obbligo di una formazione comparata del manager pubblico risponde ad un bisogno incomprimibile di cambiamento e di maggiore competitività che deve accompagnarsi con la revisione dei processi interni di lavoro, decisi e gestiti dalla dirigenza, per finalizzarli all'innalzamento del livello dei servizi offerti all'utenza e realizzare una percezione esterna di miglioramento complessivo di tutta la performance organizzativa.

I principi ed i criteri di delega sopradescritti sono stati tradotti dal Governo nelle prescrizioni recate dall'art. 28-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (da ora in poi solo art. 28-*bis*) che è stato per l'appunto aggiunto dall'art. 47 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15. Si riporta il testo di alcuni dei commi del predetto articolo che rilevano per gli argomenti trattati:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 4, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Nei casi in cui lo svolgimento dei relativi incarichi richieda specifica esperienza e peculiare professionalità, alla copertura di singoli posti e comunque di una quota non superiore alla metà di quelli da mettere a concorso ai sensi del comma 1 si può provvedere, con contratti di diritto privato a tempo determinato, attraverso concorso pubblico aperto ai soggetti in possesso dei requisiti professionali e delle attitudini manageriali corrispondenti al posto di funzione da coprire. I contratti sono stipulati per un periodo non superiore a tre anni.

3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1 possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze dell'Amministrazione e sulla base di criteri generali di equivalenza stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tale fine le amministrazioni che bandiscono il concorso tengono in particolare conto del personale di ruolo che ha esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello dirigenziale generale all'interno delle stesse ovvero del personale appartenente all'organico dell'Unione europea in virtù di un pubblico concorso organizzato da dette istituzioni.

4. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale. In ogni caso il periodo di formazione è completato entro tre anni dalla conclusione del concorso.»

2. Accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia. Sistema binario.

Come prescritto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui àmbito sono definite apposite sezioni in modo da garantire l'eventuale specificità tecnica.

È previsto il transito alla prima fascia del predetto ruolo da parte dei dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti per un periodo pari almeno a cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste dall'art. 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.

Dalla disciplina dell'art. 23 citato, nonché da quella generale sulla dirigenza contenuta nel capo II del Titolo II del decreto legislativo n. 165 del 2011, si evince la chiara distinzione tra qualifica di dirigente e incarico dirigenziale, con conseguente differenziazione della disciplina di accesso alla qualifica rispetto a quello di conferimento dell'incarico.

L'art. 28-*bis* sancisce la regola che l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia si realizza attraverso un sistema binario che è il seguente:

a) transito alla prima fascia (con conseguente acquisizione della qualifica) da parte dei dirigenti di seconda fascia incaricati dopo che per cinque anni abbiano ricoperto il relativo incarico, come prescritto dal citato art. 23. Questa modalità di accesso è anche ricordata nell'*incipit* dell'art. 28-*bis* che recita «Fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 4,» del decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo cui, appunto, il conferimento dell'incarico di prima fascia ai dirigenti di seconda fascia del ruolo di cui all'art. 23 può avvenire in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione;

b) acquisizione della qualifica, con iscrizione nella relativa articolazione del ruolo, a seguito dell'assunzione in esito al concorso pubblico per titoli ed esami disciplinato dallo stesso art. 28-*bis*.

La duplice modalità di accesso introdotta dalla riforma, necessitava di un'implementazione guidata e perciò la legge delega ha affidato al Governo il compito di:

1. definire una percentuale dei posti da destinare al reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

2. adottare le necessarie misure volte a mettere a regime il nuovo sistema di accesso in raccordo con il regime vigente;

3. garantire l'immediata applicazione della disciplina nel primo biennio successivo alla entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Per quanto riguarda il punto 1., l'art. 28-*bis* ha provveduto direttamene a fissare la riserva al concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dalle singole amministrazioni. Tale riserva è pari al cinquanta per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati.

Per quanto riguarda i punti 2. e 3., l'art. 28-*bis* ha provveduto parzialmente, rinviando per la disciplina di dettaglio ad atti secondari.

È stata prevista, infatti, l'adozione di due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per definire, rispettivamente, i criteri generali:

per il calcolo dei posti che si rendono disponibili e per la disciplina del concorso pubblico per titoli ed esami, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione (art. 28-*bis*, comma 1);

di accesso degli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze dell'Amministrazione, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (art. 28-*bis*, comma 3).

Per un'esigenza di semplificazione ed attesa la sostanziale omogeneità della materia è stato adottato un unico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, rispettando le procedure di adozione richieste dall'art. 28-*bis*.

Si tratta del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2010, che reca la disciplina per l'accesso, tramite concorso pubblico per titoli ed esami, alla qualifica di dirigente di prima fascia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 2011, n. 100 ed a cui si rinvia per ogni parte non trattata nella presente direttiva.

Il comma 6 dell'art. 28-*bis* ha poi delegato ad un regolamento, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, attualmente in corso di definizione, la disciplina delle modalità di compimento del periodo di formazione, tenuto anche conto di quanto previsto nell'art. 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Incarico di funzione dirigenziale di livello generale

Distinta dalla disciplina di accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia, è quella di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale, riconducibile all'art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per cui il relativo incarico può essere conferito, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti:

1. a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23, in possesso della qualifica acquisita con le modalità di cui alle lettere *a)* e *b)* descritte nel paragrafo 2 (art. 19, comma 4), fermo restando che per il conferimento dell'incarico di dirigente di prima fascia con le modalità di cui alla lettera *b)* è necessario lo svolgimento del prescritto corso di formazione;

2. nella misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, come disposto dall'art. 19, comma 4, a:

dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli di cui al citato art. 23;

persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6, dell'art. 19, mediante contratto a tempo determinato;

3. entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia (art. 19, comma 5-*bis*), a:

dirigenti di prima fascia e di seconda fascia dei ruoli di cui all'art. 23, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti;

dirigenti di prima e di seconda fascia non appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2010.

Come già detto nel paragrafo 2, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 2010, recante «Disciplina per l'accesso, tramite concorso pubblico per titoli ed esami, alla qualifica di dirigente di prima fascia» si preoccupa di definire le necessarie misure volte a mettere a regime il nuovo sistema di accesso in raccordo con il regime vigente e garantisce l'immediata applicazione della disciplina entro il primo biennio successivo alla entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. L'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 2010, infatti, ha previsto che la riserva di posti per il concorso pubblico va calcolata tenendo conto dei posti di funzione dirigenziale di livello generale che si rendono disponibili già a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Nell'ambito del predetto decreto, questi importanti punti trovano attuazione secondo le modalità che si andranno ad illustrare. Anche gli indirizzi contenuti nella presente direttiva tengono conto dell'esigenza di assicurare l'applicazione della nuova normativa senza incidere sul corretto funzionamento delle amministrazioni pubbliche, attesa la rilevanza istituzionale e funzionale delle figure dirigenziali interessate.

5. Amministrazioni destinatarie.

La disciplina sul reclutamento della dirigenza di prima fascia si applica alle amministrazioni pubbliche che la prevedono nel loro ordinamento. Ne sono destinatarie, coerentemente alla normativa contrattuale delle autonome aree dirigenziali previste per i comparti vigenti, le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché le agenzie e gli enti pubblici non economici, compresi gli enti di ricerca, i cui regolamenti organizzativi, in conformità alla legge, prevedono specificamente funzioni dirigenziali di livello generale, con corrispondenti posti definiti in dotazione organica, compresi quelli di fuori ruolo.

Sono escluse dal novero le figure direzionali qualificate come organi nei rispettivi regolamenti o il cui rapporto di lavoro si configura di natura privatistica, ed in generale quelle che, come detto, non trovano un corrispondente riflesso nella dotazione organica dell'amministrazione.

Sono escluse dal novero le figure direzionali qualificate come organi nei rispettivi regolamenti o il cui rapporto di lavoro si configura di natura privatistica, ed in generale quelle che, come detto, non trovano un corrispondente riflesso nella dotazione organica dell'amministrazione.

Sono escluse, altresì, le funzioni c.d. régaliennes ovvero quelle relative alle carriere e alla dirigenza di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 atteso l'ordinamento speciale che le caratterizza.

6. Programmazione del fabbisogno.

I posti di funzione dirigenziale di livello generale si collocano al vertice dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sono, di norma, istituiti per legge. Il regime del conferimento degli incarichi dirigenziali assicura la copertura degli stessi posti di funzione secondo le esigenze funzionali dell'amministrazione.

Il meccanismo di legge del conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia, illustrato nel precedente paragrafo 2, rimane perciò confermato nelle sue modalità, anche alla luce del nuovo art. 28-*bis*. Tuttavia è necessario che le amministrazioni programmino con un congruo anticipo le procedure concorsuali per garantire una tempestiva copertura dei posti riservati al reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Lo stesso art. 28-*bis* esordisce salvaguardando la disciplina di cui all'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Quest'aspetto risponde chiaramente all'esigenza di mettere a regime il nuovo sistema di reclutamento della dirigenza di prima fascia senza pregiudicare la normativa sul conferimento degli incarichi dirigenziali.

Al fine di evitare riflessi negativi sul corretto funzionamento delle amministrazioni, si forniscono alcune indicazioni utili per la redazione degli atti di programmazione per favorire la graduale applicazione delle nuove disposizioni.

Occorre prima di tutto richiamare l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisce che il calcolo della percentuale del cinquanta per cento, da destinare al concorso pubblico a tempo indeterminato, si effettua in sede di programmazione triennale del fabbisogno tenendo conto del numero dei posti di funzione dirigenziale di livello generale che si rendono disponibili, entro il 31 dicembre di ogni anno, per cessazione dal servizio dei soggetti incaricati con qualifica di dirigente di prima fascia appartenenti ai ruoli dell'amministrazione.

In sostanza le amministrazioni devono computare, nel calcolo dei posti da riservare al concorso pubblico, solo quelli lasciati liberi da soggetti dei ruoli dell'amministrazione in possesso della qualifica di dirigente di prima fascia in quanto acquisita secondo le modalità descritte nel paragrafo 2.

Questo criterio si concilia con l'esigenza rappresentata dal legislatore di non compromettere gli altri sistemi di copertura dei posti di funzione dirigenziale di livello generale riconducibili appunto alla disciplina di cui all'art. 19 ripetutamente richiamato.

Si precisa, inoltre, che rispettando la legge delega che prevedeva l'applicazione della nuova disciplina entro il primo biennio successivo alla entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 2010 ha previsto, come già detto, che la riserva di posti per il concorso pubblico va calcolata tenendo conto di quelli di funzione di livello generale che si rendono disponibili a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Le amministrazioni, pertanto, laddove vi siano posti resisi vacanti anteriormente al 1° gennaio 2011 mantengono su quei posti il regime anteriore alla riforma, salvo volerli utilizzare a compensazione per realizzare l'obiettivo della riserva al concorso.

Il fatto di prendere a riferimento, ai fini del conteggio dei posti, quelli che si liberano in quanto occupati da dirigenti dei ruoli con qualifica di dirigente di prima fascia favorisce la compatibilità immediata tra le due diverse modalità di accesso alla prima fascia senza il rischio di creare sovrapposizioni.

Come recita sempre l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in sede di programmazione del fabbisogno, e comunque non oltre il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni definiscono, su base previsionale triennale, il numero dei posti di funzione dirigenziale di livello generale che si rendono disponibili, entro il 31 dicembre di ogni anno, per cessazione dal servizio dei soggetti incaricati con qualifica di dirigente di prima fascia appartenenti ai ruoli dell'amministrazione.

Il sistema di calcolo tiene conto di una visione temporale ricondotta al triennio, con possibilità di compensazione fra gli anni considerati che aiuta le amministrazioni in termini di flessibilità e di possibilità di portare a compimento le procedure concorsuali di reclutamento eventualmente avviate. È importante anche tenere conto del fatto che i bandi di concorso possono riguardare posti che si rendono disponibili in anni diversi, come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 2006 a cui si fa rinvio.

Per l'anno in corso la programmazione doveva essere presentata non oltre il 31 gennaio scorso. Atteso lo stato di avanzamento dell'anno 2011 il termine di presentazione è spostato al 31 ottobre 2011.

Per la stessa ragione si ritiene possibile, in sede di prima applicazione, lasciare alle amministrazioni la facoltà di scegliere se sviluppare una proiezione triennale 2011-2013 o, se preferita, una proiezione comprendente anche l'anno 2014 (2011-2014). In tale ultimo caso si confida nello spirito di collaborazione di codeste amministrazioni nell'anticipare al 31 ottobre c.a. i tempi previsti come limite massimo (per il triennio 2012-2014 il termine ultimo sarebbe il 31 gennaio 2012), al fine di favorire l'attuazione della nuova normativa.

Si richiama, al riguardo, l'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplina il monitoraggio delle procedure a cura del Dipartimento della funzione pubblica mediante l'acquisizione annuale della programmazione triennale del fabbisogno delle singole amministrazioni, corredata delle informazioni dettagliate sulla tipologia e sul numero dei posti disponibili, al fine di rilevare i dati utili sul calcolo delle percentuali da riservare al concorso pubblico, sullo svolgimento delle procedure concorsuali, sul giusto raccordo delle diverse modalità di accesso alla dirigenza di prima fascia.

A tal fine si richiede a ciascuna amministrazione di predisporre una apposita relazione illustrativa che accompagni la compilazione dell'allegato «Modello art. 28-*bis*». Alla presente direttiva è, altresì, allegata una «Scheda tecnica» che fornisce indicazioni per la compilazione del predetto Modello e che riporta anche esempi di compilazione.

Si ribadisce che la documentazione richiesta dovrà essere trasmessa allo Scrivente Dipartimento della funzione pubblica entro il 31 ottobre 2011.

Non sono previsti dalla normativa vigente altri provvedimenti autorizzatori sia per poter bandire i concorsi, sia per procedere alle assunzioni in esito alle procedure.

Lo Scrivente Dipartimento valuterà la documentazione pervenuta da ciascuna amministrazione ed effettuerà osservazioni solo ove necessario.

7. Concorso pubblico per titoli ed esami: a tempo indeterminato e a tempo determinato.

L'art. 28-*bis*, comma 2, prevede poi che, «nei casi in cui lo svolgimento dei relativi incarichi richieda specifica esperienza e peculiare professionalità, alla copertura di singoli posti e comunque di una quota non superiore alla metà di quelli da mettere a concorso ai sensi del comma 1 si può provvedere, con contratti di diritto privato a tempo determinato, attraverso concorso pubblico aperto ai soggetti in possesso dei requisiti professionali e delle attitudini manageriali corrispondenti al posto di funzione da coprire. I contratti sono stipulati per un periodo non superiore a tre anni.»

La disposizione richiamata fa chiaramente intendere che la regola generale del reclutamento in argomento è quella del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato, nel limite del contingente previsto secondo le indicazioni di cui al paragrafo 6. Per il bando di concorso a tempo indeterminato non è necessario specificare i posti di funzione che si intendono ricoprire.

In sede di determinazione del fabbisogno, laddove le amministrazioni abbiano individuato, nell'ambito delle strutture dirigenziali di livello generale della rispettiva dotazione organica, singoli posti di funzione puntualmente definiti che richiedono una specifica e particolare esperienza e peculiare professionalità, possono provvedere alla relativa copertura «previo esperimento di concorso pubblico, mediante assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore ai tre anni, nel limite di un contingente non superiore alla metà dei posti da destinare al concorso pubblico» da detrarre dalla disponibilità calcolata per quest'ultimo (art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 2010). Ne deriva che per il concorso a tempo determinato occorre indicare nel bando il posto che si intende ricoprire.

Nella relazione illustrativa della programmazione del fabbisogno, che le amministrazioni devono produrre, daranno adeguate informazioni sulle ragioni del concorso pubblico a tempo determinato.

8. Conclusioni.

Il Dipartimento della funzione pubblica, su richiesta da parte delle amministrazioni interessate, promuove convenzioni per la gestione unificata dei concorsi, nonché iniziative per agevolare l'informatizzazione delle procedure concorsuali. Questa modalità di reclutamento può favorire una maggiore economicità nello svolgimento delle procedure.

Si raccomanda un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 2010 per quanto riguarda la predisposizione dei bandi di concorso, i requisiti di accesso e le modalità di svolgimento della procedura concorsuale. In particolare, al fine di evitare un utilizzo improprio delle graduatorie, il bando di concorso deve indicare se i posti disponibili si riferiscono ad un solo anno oppure ad un arco temporale maggiore. A tal proposito è necessario specificare:

a) il periodo temporale, comunque non superiore al triennio, a cui si riferiscono i posti banditi;

b) i criteri ed i tempi di utilizzo della graduatoria per la copertura dei posti banditi;

c) i criteri ed i tempi di utilizzo della graduatoria per la copertura degli eventuali ulteriori posti che si rendono effettivamente disponibili, nel periodo temporale indicato nel bando, nel rispetto della percentuale del cinquanta per cento.

In assenza di specifici criteri definiti nel bando la graduatoria perde di efficacia con l'assunzione dei vincitori corrispondenti al numero dei posti banditi.

Si rinvia, invece, all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per un uso corretto della graduatoria del concorso a tempo determinato.

Nella gestione delle procedure concorsuali le amministrazioni devono favorire la più ampia diffusione delle procedure informatiche e la piena applicazione della normativa sulla posta elettronica certificata, rammentando anche quanto indicato nella circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione n. 12/2010, riguardante modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni, nonché chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC.

Non si tralascia di ricordare che l'art. 38, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dalla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 47, d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 stabilisce che «Le istanze … inviate per via telematica, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione … sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

Devono essere rispettati, altresì, gli adempimenti connessi con l'art. 54 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 in materia di «Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni».

Si confida nella corretta applicazione delle indicazioni fornite.

Roma, 5 agosto 2011

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2011

Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 19, foglio n. 345.

ALLEGATO

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
U.P.P.A.
Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

MODELLO art. 28-bis (A)
(DA PRESENTARE ENTRO IL 31 OTTOBRE 2011)

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO
POSTI DA DESTINARE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI DIRIGENTE DI PRIMA FASCIA.
(articolo 28-bis del decreto legislativo 165 del 2001)

AMMINISTRAZIONE____

Nominativo __________________________**N. telefono** __________**N. fax** ____________**E-mail**__________________

PROSPETTO A

Situazione delle funzioni dirigenziali generali e cessazioni previste negli anni 2011-2014

Funzione dirigenziale generale	Posto di funzione	Incarichi di funzione dirigenziale di livello generale conferiti						Cessazioni dirigenti di ruolo con qualifica di dirigente di 1° fascia				
		Dirigenti di ruolo con qualifica di dirigente di 1° fascia	Dirigenti di ruolo con qualifica di dirigente di 2° fascia art. 19, comma 4	Art. 19, c. 6	Art. 19, c. 5-bis	Interim	Totale	2011	2012	2013	2014	Totale cessazioni anni 2011 - 2014
Segretario generale/capo dipartimento		non si conteggia						non si conteggia				
direzione generale 1……..							0					0
direzione generale 2………							0					0
direzione generale 3………							0					0
direzione generale 4………							0					0
direzione generale 5………							0					0
direzione generale 6………							0					0
direzione generale 7………							0					0
direzione generale 8………							0					0
direzione generale 9………							0					0
direzione generale 10………							0					0
direzione generale 11………							0					0
direzione generale 12………							0					0
direzione generale n.………							0					0
incarico di consulenza ………							0					0
……………..							0					0
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	a) Totale cessazioni negli anni 2011-2014 a):				0

b) 50% di a) :	*0*
c) Posti da riservare al concorso pubblico negli anni 2011-2014 (=b arrotondato):	**0**

(per l'arrotondamento vedi l'art.- 10 del DPCM 26/10/2010)

d) POSTI DA RISERVARE AL CONCORSO PUBBLICO A TEMPO DETERMINATO (50% DEI POSTI A TEMPO INDETERMINATO -ART. 5 DPCM 26/10/2001- DA DETRARRE ALLA DISPONIBILITA' PER IL TEMPO INDETERMINATO SE UTILIZZATI) (d)=50% di b)):	0,00

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
U.P.P.A.
Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

MODELLO art. 28-bis (A)
(DA PRESENTARE ENTRO IL 31 OTTOBRE 2011)

Scheda tecnica

Compilare con i dati richiesti

AMMINISTRAZIONE____

Nominativo ____________________**N. telefono** __________**N. fax** __________**E-mail**______________

PROSPETTO A

Situazione delle funzioni dirigenziali generali e cessazioni previste negli anni 2011-2014

Funzione dirigenziale generale	Posto di funzione	*Incarichi di funzione dirigenziale di livello generale conferiti*						*Cessazioni dirigenti di ruolo con qualifica di dirigente di 1° fascia*				
		Dirigenti di ruolo con qualifica di dirigente di 1° fascia	Dirigenti di ruolo con qualifica di dirigente di 2° fascia art. 19, comma 4	Art. 19, c. 6	Art. 19, c. 5-bis	Interim	Totale	2011	2012	2013	2014	Totale cessazioni anni 2011 - 2014
Segretario generale/**capo dipartimento**	3	*non si conteggia*						*non si conteggia*				
Direz gen personale	1	1					1	1				1
direz. Gen. Sviluppo	1		1				1					0
Direz gen informatica	1		1				1				1	1
Direz generale servizi	1	1					1		1			1
Direz gen qualità	1		1				1					0
TOTALE	**8**	**2**	**3**	**0**	**0**	**0**	**5**	**Totale cessazioni negli anni 2011-2014 a):**				**3**

b) 50% di a) :	***1,5***	
c) Posti da riservare al concorso pubblico negli anni 2011-2014 (=b arrotondato):	**2**	***(per l'arrotondamento vedi l'art.- 10 del DPCM 26/10/2010)***

d) POSTI DA RISERVARE AL CONCORSO PUBBLICO A TEMPO DETERMINATO (50% DEI POSTI A TEMPO INDETERMINATO -ART. 5 DPCM 26/10/2001- DA DETRARRE ALLA DISPONIBILITA' PER IL TEMPO INDETERMINATO SE UTILIZZATI) (d)=50% di b)):	**0,75**

Sezione "Prospetto A"
Nella prima colonna occorre elencare tutti i posti di funzione dirigenziale di prima fascia risultanti dall'assetto organizzativo, compresi gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
La seconda colonna è solo come contatore dei posti in organico.
Le colonne successive concernenti gli incarichi di funzione, vanno compilate in ragione del soggetto che ricopre l'incarico e della tipologia, inserendo il numero (ovviamente 1) in corrispondenza della colonna utile.
Nella parte relativa alle cessazioni occorre compilare la cella dei posti che si rendono disponibili, in relazione alle previsioni di cessazione che ciascuna amministrazione deve fare.
Non si computano i posti ricoperti dai capi dipartimenti o dal segretario generale.
Nella riga b) si riporta il numero di posti che nel periodo di riferimento vanno destinati al concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di indire singoli concorsi per ogni posto oppure un concorso unico.
Nell'esempio si precisa che il direttore generale di informatica nel 2011 è ancora di seconda fascia. Nel 2014 si computa in quanto nel frattempo ha maturato i requisiti per la prima fascia.
Nella relazione illustrativa si darà conto di come verranno coperti i posti di anno in anno, ferma restando la disciplina sul conferimento degli incarichi dirigenziali, considerando che l'amministrazione può decidere di coprire il posto da riservare al concorso con una rotazione di incarico, con un interim oppure attribuendolo secondo le altre modalità soltanto se nell'arco temporale di riferimento può recuperare per cessazione un altro posto.
I concorsi devono essere banditi in tempo utile per la copertura dei posti.
Le amministrazioni nel redigere la relazione illustrativa dovranno fornire le informazioni desumibili dal prospetto B.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

U.P.P.A.

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

MODELLO art. 28-bis (B)

(DA PRESENTARE ENTRO IL 31 OTTOBRE 2011)

Scheda tecnica

PROSPETTO B

Ipotesi di copertura dei posti di funzione dirigenziale generale tenuto conto anche delle cessazioni di dirigenti di ruolo con qualifica di dirigente di 1° fascia

Funzione dirigenziale generale da conferire	*ANNO 2011*								
	Dirigenti di ruolo con qualifica di dirigente di 1° fascia	Dirigenti di ruolo con qualifica di dirigente di 2° fascia art. 19, comma 4	Art. 19, c. 6	Art. 19, c. 5-bis	Interim	concorso pubblico (tempo indeterminato) e)	Data presumibile bando	Data presumibile assunzione	Totale
direzione generale 1…									0
direzione generale 2…									0
direzione generale 3…									0
direzione generale n.…									0
TOTALE ANNO 2011	0	0	0	0	0	0			0

Funzione dirigenziale generale da conferire	*ANNO 2012*								
	Dirigenti di ruolo con qualifica di dirigente di 1° fascia	Dirigenti di ruolo con qualifica di dirigente di 2° fascia art. 19, comma 4	Art. 19, c. 6	Art. 19, c. 5-bis	Interim	concorso pubblico (tempo indeterminato) f)	Data presumibile bando	Data presumibile assunzione	Totale
direzione generale 1…									0
direzione generale 2…									0
direzione generale 3…									0
direzione generale n.…									0
TOTALE ANNO 2012	0	0	0	0	0	0			0

Funzione dirigenziale generale da conferire	*ANNO 2013*								
	Dirigenti di ruolo con qualifica di dirigente di 1° fascia	Dirigenti di ruolo con qualifica di dirigente di 2° fascia art. 19, comma 4	Art. 19, c. 6	Art. 19, c. 5-bis	Interim	concorso pubblico (tempo indeterminato) g)	Data presumibile bando	Data presumibile assunzione	Totale
direzione generale 1…									0
direzione generale 2…									0
direzione generale 3…									0
direzione generale n.…									0
TOTALE ANNO 2013	0	0	0	0	0	0			0

Funzione dirigenziale generale da conferire	*ANNO 2014*								
	Dirigenti di ruolo con qualifica di dirigente di 1° fascia	Dirigenti di ruolo con qualifica di dirigente di 2° fascia art. 19, comma 4	Art. 19, c. 6	Art. 19, c. 5-bis	Interim	concorso pubblico (tempo indeterminato) h)	Data presumibile bando	Data presumibile assunzione	Totale
direzione generale 1…									0
direzione generale 2…									0
direzione generale 3…									0
direzione generale n.…									0
TOTALE ANNO 2013	0	0	0	0	0	0			0

Funzioni dirigenziale generale da conferire	*RIEPILOGO ANNI 2011 - 2014*						
	Dirigenti di ruolo con qualifica di dirigente di 1° fascia	Dirigenti di ruolo con qualifica di dirigente di 2° fascia art. 19, comma 4	Art. 19, c. 6	Art. 19, c. 5-bis	Interim	concorso pubblico (tempo indeterminato) i)	Totale
	0	0	0	0	0	0	0

l) POSTI DA RISERVARE AL CONCORSO PUBBLICO NEGLI ANNI 2011-2014 (l=c del Prospetto A):	**0**
m) POSTI RISERVATI AL CONCORSO PUBBLICO NEGLI ANNI 2011-2014 (m=i) che devono coincidere con l):	**0**

12A00972

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 17 gennaio 2012.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni con riferimento alla decadenza del medicinale Somatostatina Hospira. (Determinazione n. 1/2012).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determinazione n. 15 del 1° marzo 2010, con cui il direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco ha conferito alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico di coordinatore dell'Area registrazione e l'incarico di dirigente dell'Ufficio valutazione e autorizzazione;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2009, n. 219 e s.m.i., recante «Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva n. 2003/94/CE», e s.m.i., ed in particolare il comma 5 del medesimo articolo, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA);

Viste le «Linee Guida "Sunset Clause"» pubblicate nel portale internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 aprile 2009;

Visto il «Comunicato AIFA» pubblicato nel portale internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 luglio 2009;

Tenuto conto dei dati di commercializzazione dei medicinali verificati alla data del 1° dicembre 2010, da cui risulta che i medicinali descritti nell'elenco di seguito riportato sono in decadenza alla data evidenziata per ognuno di essi;

Vista la determinazione del 31 maggio 2011, n. 823, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2011, riguardante l'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio è decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista l'ordinanza n. 4325/2011 della Sezione Terza Quater del Tar Lazio, depositata il 24 novembre 2011, in cui si sospende la determinazione del 31 maggio 2011, n. 823, impugnata dalla Società Hospira Italia S.r.l., ai fini del riesame della questione;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento di riesame, prot. AIFA/122010 del 5 dicembre 2011;

Viste le controdeduzioni della Società Hospira Italia S.r.l., con riferimento alla comunicazione succitata, pervenute in data 14 dicembre 2011, prot. AIFA/125426 ed integrate con nota pervenuta in data 20 dicembre 2011, prot. AIFA/127993;

Considerato che alla data dell'8 dicembre 2010 (data di decadenza del medicinale Somatostatina Hospira, autorizzato all'immissione in commercio con la denominazione di Neostesin, giusta determinazione AIC/N. 2513 del 15 novembre 2007, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 258 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 285 del 7 dicembre 2007, efficace dall'8 dicembre 2007, con titolare AIC PH&T *SPA)*, lo stesso medicinale non è mai stato commercializzato, come risulta dai dati di vendita forniti dal Sistema della Tracciabilità del Farmaco gestito dal Ministero della salute;

Considerato che il computo dei tre anni di mancata commercializzazione è effettuato dalla data di efficacia del provvedimento di AIC e non dalle date relative a successivi cambi di titolarità o di denominazione, che nulla rilevano ai fini della commercializzazione stessa e che, ancor meno rileva la questione del cambio di denominazione del medicinale, Somatostatina Hospira, che non compromette la stessa commercializzazione, essendo il codice della AIC l'elemento caratterizzante di ciascun medicinale e, nella fattispecie tale codice AIC non è mai stato modificato, né dopo il trasferimento della titolarità, né dopo la modifica della denominazione;

Ritenuto che la modifica del batch size presentata e autorizzata, ossia la modifica della quantità di unità di medicinale prodotta con un solo ciclo di produzione, concerne esclusivamente l'aggiunta (e non la sostituzione) di un ulteriore batch size (20.000 flaconi) rispetto a quello già autorizzato (10.000 flaconi) e che, pertanto, il titolare della AIC avrebbe potuto far produrre il medicinale e commercializzarlo con il batch size già autorizzato, in quanto la modifica del batch size suddetta, non è un elemento che compromette la produzione e quindi la successiva commercializzazione del medicinale stesso, e non può neppure essere considerata, alla stregua della «modifica del processo di produzione del prodotto finito»;

Considerato che la modifica del processo di produzione del prodotto finito attiene ai vari stadi che conducono alla produzione del medicinale a dose e forma di medicamento, tale da poter essere somministrato nell'uomo (ad es. compresse, sciroppo, supposte, fiale), mentre la modifica del batch size rappresenta semplicemente la variazione della quantità di medicinale prodotta secondo uno stesso processo produttivo;

Considerato che il periodo temporale resosi necessario all'AIFA per valutare la richiesta di variazione del batch size non ha prodotto la sospensione dell'efficacia del provvedimento di AIC;

Considerato che la Società Hospira Italia S.r.l. non ha mai prodotto alcuna richiesta di esenzione dalla decadenza nei termini indicati dalle linee guida succitate e che comunque la variazione della dimensione del lotto presentata, non essendo una variazione critica ai fini della commercializzazione, non sarebbe stata idonea ex se a giustificare l'istanza di esenzione dalla decadenza;

Considerato che mediante il comunicato di preavviso di decadenza (nel caso di specie datato 31 marzo 2011) si invitano, i titolari di tali AIC a fornire, entro 10 giorni dalla pubblicazione del medesimo comunicato, eventuali controdeduzioni, corredate di elementi validi a dimostrare la commercializzazione del medicinale prima della prevista data di decadenza della AIC, fermo restando la necessità di inserimento dei dati di vendita nel sistema della tracciabilità del farmaco, gestito dal Ministero della salute e che la Società Hospira Italia S.r.l. non ha provveduto a trasmettere dati utili a comprovare la commercializzazione del medicinale;

Determina

Art. 1.

È confermata, a seguito del riesame, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2009, n. 219 e s.m.i., la decadenza, per mancata commercializzazione, del medicinale Somatostatina Hospira (codice AIC n. 037365), autorizzato all'immissione in commercio con la denominazione di Neostesin, giusta determinazione AIC/N. 2513 del 15 novembre 2007, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 258 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 285 del 7 dicembre 2007, efficace dall'8 dicembre 2007, con titolare AIC PH&T S.p.a.

Art. 2.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2012

Il direttore dell'ufficio V&A: MARRA

12A01019

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DELIBERAZIONE 14 dicembre 2011.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012. (Deliberazione n. 111).

IL CONSIGLIO

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed in particolare l'art. 6, ai sensi del quale l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici assume la nuova denominazione di «Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;

Vista la legge di contabilità generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni ed il regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'autorità, adottato con propria delibera nella seduta del 21-22 luglio 2010 (verbale n. 20);

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

Ritenuto di non modificare per l'anno 2012 l'entità delle contribuzioni dovute dai soggetti vigilati stabilita con deliberazione 3 novembre 2010;

Vista la legge di stabilità 12 novembre 2011, n. 183, che fissa lo stanziamento per le spese di funzionamento dell'autorità per l'anno 2012 in € 169.000,00, iscritto nel capitolo 1702 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture assicuri i nuovi compiti senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la proposta della direzione generale amministrazione e finanza;

Sentito il parere della commissione di controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Delibera:

Art. 1.

È approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012 nel testo allegato alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

Roma, 14 dicembre 2011

Il presidente f.f.: SANTORO

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 20 gennaio 2012.

Il segretario: ESPOSITO

ALLEGATO

PREVENTIVO FINANZIARIO PER L'ANNO 2012

Quadro generale riassuntivo

ENTRATE		USCITE	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		**TITOLO I - USCITE CORRENTI**	
Categoria I - Trasferimenti da parte dello Stato	169.000	Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	1.543.000
Categoria II - Entrate contributive	56.000.000	Categoria II - Personale in attivita' di servizio	36.487.300
Categoria III - Entrate diverse	2.292.900	Categoria III - Acquisto di beni e servizi	15.652.887
		Categoria IV - Spese diverse	232.821
		Categoria V - Trasferimenti	12.650.000
		Categoria VI - Somme non attribuibili	2.200.000
Totale titolo I	**58.461.900**	**Totale titolo I**	**68.766.009**
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		**TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE**	
Categoria IV - Entrate in conto capitale	-	Categoria VII - Beni mobili e immobili, macchine ed attrezzature scientifiche, investimenti in titoli pubblici	4.585.000
Totale titolo II	**-**	**Totale titolo II**	**4.585.000**
Totale titolo I e titolo II	**58.461.900**	**Totale titolo I e titolo II**	**73.351.009**
TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		**TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO**	
Categoria V - Partite di giro	12.421.426	Categoria VIII - Partite di giro	12.421.426
Totale titolo III	**12.421.426**	**Totale titolo III**	**12.421.426**
TOTALE ENTRATE	**70.883.326**	**TOTALE USCITE**	**85.772.435**
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione al 31.12.2011	14.889.109		
TOTALE A PAREGGIO	**85.772.435**	**TOTALE A PAREGGIO**	**85.772.435**

PREVENTIVO FINANZIARIO PER L'ANNO 2012

Parte I - Entrate

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2011	Residui attivi presunti esercizio 2011	Previsioni definitive esercizio 2011	Previsioni di competenza 2012			Previsioni di cassa 2012
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2012	
							in aumento	in diminuzione		
			Utilizzo avanzo presunto di amministrazione al 31.12.2011						14.889.109	
I			**ENTRATE CORRENTI**							
	I		**TRASFERIMENTO DA PARTE DELLO STATO**							
		101	Contributo ordinario a carico dello Stato (cap. 1702)	180.000	157.405	177.000		8.000	169.000	326.405
			Totale categoria I	**180.000**	**157.405**	**177.000**	**-**	8.000	**169.000**	**326.405**
	II		**ENTRATE CONTRIBUTIVE**							
		201	Contributo soggetti vigilati	53.000.000	19.839.627	53.000.000	3.000.000		56.000.000	75.839.627
			Totale categoria II	**53.000.000**	**19.839.627**	**53.000.000**	**3.000.000**	-	**56.000.000**	**75.839.627**
	III		**ENTRATE DIVERSE**							
		401	Interessi attivi	100.000	-	259.778		59.778	200.000	200.000
		404	Proventi da terzi per servizi a pagamento	-	-	2.898		398	2.500	2.500
		416	Recuperi e rimborsi diversi	-	-	177.502		172.502	5.000	5.000
		418	Rimborso oneri personale di ruolo comandato	100.000	40.095	112.643		27.243	85.400	125.495
		420	Convenzione MISE-AVCP	-	332.000	332.000				
		443	Proventi da terzi per controversie arbitrali	1.800.000	-	2.220.932		220.932	2.000.000	2.000.000
		446	Trasferimento ad altre Autorità	-	-	-			-	-
			Totale categoria III	**2.000.000**	**372.095**	**3.105.753**	**-**	480.854	**2.292.900**	**2.332.995**
			Totale Titolo I	**55.180.000**	**20.369.126**	**56.282.753**	**3.000.000**	488.854	**58.461.900**	**78.499.026**
II			**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**							
	IV	**501**	Entrate in conto capitale	-	-	-			-	-
		502	Investimenti in titoli pubblici	-	-	-			-	-
			Totale categoria IV	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**
			Totale Titolo II	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**
			Totale Titolo I - II	**55.180.000**	**20.369.126**	**56.282.753**	**3.000.000**	488.854	**58.461.900**	**78.499.026**

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2011	Residui attivi presunti esercizio 2011	Previsioni definitive esercizio 2011	Previsioni di competenza 2012			Previsioni di cassa 2012
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2012	
							in aumento	in diminuzione		
III			**ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**							
	V		**PARTITE DI GIRO**							
		608	Depositi imprese per arbitrati	-	-	1.451.896,71			1.451.896,71	1.451.897
		610	Recupero anticipazioni cassiere	10.000	10.000	10.000			10.000,00	20.000
		612	Ritenute erariali e previdenziali sugli emolumenti ai componenti del Consiglio	570.000	69.684	553.299			553.299,00	622.983
		613	Ritenute previdenziali, assistenziali, erariali e varie sugli emolumenti al personale	7.400.000	2.300.104	9.857.003			9.857.003,00	12.157.107
		614	Ritenute erariali e previdenziali sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi	420.000	155.133	549.227			549.227,00	704.360
		615	Giroconto da contabilità speciale	-	-	-			-	-
			Totale categoria V	**8.400.000**	**2.534.920**	**12.421.426**	**-**	-	**12.421.426**	**14.956.346**
			Totale Titolo III	**8.400.000**	**2.534.920**	**12.421.426**	**-**	-	**12.421.426**	**14.956.346**
			TOTALE GENERALE	**63.580.000**	**22.904.046**	**68.704.179**	**3.000.000**	488.854	**85.772.435**	**93.455.372**

PREVENTIVO FINANZIARIO PER L'ANNO 2012

Entrate - Tabella riepilogativa

Tit.	Cat.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2011	Residui attivi presunti esercizio 2011	Previsioni definitive esercizio 2011	Previsioni di competenza 2012			Previsioni di cassa 2012
						Variazioni		Somme risultanti bilancio 2012	
						in aumento	in diminuzione		
		Utilizzo avanzo presunto di amministrazione al 31.12.2011	-		-			14.889.109	
I		**ENTRATE CORRENTI**							
	I	Trasferimenti da parte dello Stato	180.000	157.405	177.000	-	8.000	169.000	326.405
	II	Entrate contributive	53.000.000	19.839.627	53.000.000	3.000.000	-	56.000.000	75.839.627
	III	Entrate diverse	2.000.000	372.095	3.105.753	-	480.854	2.292.900	2.664.995
		Totale Titolo I	**55.180.000**	**20.369.126**	**56.282.753**	**3.000.000**	488.854	**58.461.900**	**78.499.026**
II		**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**							
	IV	Entrate in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo II	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo I - II	**55.180.000**	**20.369.126**	**56.282.753**	**3.000.000**	488.854	**58.461.900**	**78.499.026**
III		**ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**							
	V	Partite di giro	8.400.000	2.534.920	12.421.426	-	-	12.421.426	14.956.346
		Totale Titolo III	**8.400.000**	**2.534.920**	**12.421.426**	-	-	**12.421.426**	**14.956.346**
		TOTALE ENTRATE	**63.580.000**	**22.904.046**	**68.704.179**	**3.000.000**	488.854	**70.883.326**	**93.455.372**
		Utilizzo avanzo presunto di amministrazione al 31.12.2010						14.889.109	
		TOTALE A PAREGGIO	**63.580.000**	**22.904.046**	**68.704.179**	**3.000.000**	488.854	**85.772.435**	**93.455.372**

PREVENTIVO FINANZIARIO PER L'ANNO 2012

Parte II - Uscite

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2011	Residui passivi presunti esercizio 2011	Previsioni definitive esercizio 2011	Previsioni di competenza 2012			Previsioni di cassa 2012
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2012	
							in aumento	in diminuzione		
I			**USCITE CORRENTI**							
	I		**SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI**							
		101	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	1.421.000	324.075	1.378.492	-	99.592	1.278.900	1.602.975
		102	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	78.600	23.702	89.100	1.000	-	90.100	113.802
		103	Oneri fiscali a carico dell'Autorità	120.785	30.993	120.785	-	11.785	109.000	139.993
		104	Rimborso spese al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	65.000	19.411	65.000	-	-	65.000	84.411
			Totale categoria I	**1.685.385**	**398.181**	**1.653.377**	**1.000**	111.377	**1.543.000**	**1.941.181**
	II		**PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO**							
		201	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale	23.551.435	7.793.953	23.608.837	-	57.402	23.551.435	31.345.388
		202	Rimborso competenze amministrazioni per personale comandato	600.000	340.434	750.000	-	450.000	300.000	640.434
		203	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	7.397.749	2.416.916	7.387.249	182.528	-	7.569.777	9.986.693
		204	Oneri fiscali a carico dell'Autorità	2.128.522	662.022	2.128.522	48.910	-	2.177.432	2.839.454
		205	Trattamento economico accessorio per gli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente e dei Componenti del Consiglio	504.000	175.119	504.000	6.000		510.000	685.119
		207	Compensi lavoro straordinario	250.000	105.228	300.000	-	-	300.000	405.228
		210	Fondo di amministrazione	707.876	403.610	707.876	430	-	708.306	1.111.916
		213	Indennità e rimborso spese di missioni al personale	100.000	41.929	100.000	100.000	-	200.000	241.929
		215	Fondo di solidarietà a favore del personale in servizio	10.000	-	10.000	-	-	10.000	10.000
		216	Premi di assicurazione assistenza sanitaria e diverse	315.000	317.525	315.000	52.000	-	367.000	684.525
		219	Buoni pasto	744.050	295.418	744.050	-	24.050	720.000	1.015.418
		221	Spese per formazione e aggiornamento professionale del personale	146.702	111.766	73.351	-	-	73.351	185.117
			Totale categoria II	**36.455.334**	**12.663.921**	**36.628.885**	**389.868**	531.452	**36.487.300**	**49.151.222**

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2011	Residui passivi presunti esercizio 2011	Previsioni definitive esercizio 2011	Previsioni di competenza 2012			Previsioni di cassa 2012
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2012	
							in aumento	in diminuzione		
	III		**ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**							
		401	Spese per l'acquisto di libri, periodici, riviste, giornali e raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità	150.000	113.904	150.000	-	-	150.000	263.904
		403	Spese per l'acquisto e la consultazione di banche dati	450.000	57.075	450.000	-	200.000	250.000	307.075
		404	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria	317.000	137.332	317.000	3.000	-	320.000	457.332
		407	Spese di rappresentanza	1.472	134	294	-	-	294	428
		410	Canoni di locazione	3.600.000	627.373	3.600.000	300.000	-	3.900.000	4.527.373
		413	Spese telefoniche, telegrafiche e postali	300.000	218.614	434.000	-	32.500	401.500	620.114
		416	Spese per la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, nonché delle macchine d'ufficio in generale, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio	455.000	257.024	455.000	-	-	455.000	712.024
		418	Sistema di gestione dei servizi telematici, manutenzione e assistenza prodotti SW	4.300.000	2.946.331	3.426.000	1.859.000	-	5.285.000	8.231.331
		419	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	1.405	281	281	-	-	281	561
		420	Prestazioni di servizi resi da terzi	3.950.000	5.960.056	8.629.372		5.114.372	3.515.000	9.475.056
		422	Spese per canone fornitura energia elettrica ed acqua; spese per il riscaldamento e condizionamento d'aria dei locali; polizze assicurative immobile; spese per il servizio di smaltimento dei rifiuti	320.000	158.043	405.000	-	-	405.000	563.043
		423	Spese minute e urgenti	5.000	5.000	5.000	-	-	5.000	10.000
		424	Spese legali e giudiziarie	80.000	50.214	100.000	-	20.000	80.000	130.214
		425	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico; spese per fornitura buoni carburante.	214.500	171.886	226.075	-	32.075	194.000	365.886
		428	Onorari, compensi e rimborsi per incarichi ad esperti esterni all'Autorità	22.682	4.536	4.536	-	-	4.536	9.071
		429	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi rimborsi spese)	435.000	284.318	418.403	-	44.126	374.277	658.595
		431	Vigilanza locali	240.000	106.153	240.000	10.000	-	250.000	356.153
		439	Acquisto di vestiario e divise	5.000	-	5.000	-	2.000	3.000	3.000
		440	Applicazione Decreto legislativo n. 81/2008	95.000	56.924	95.000	-	35.000	60.000	116.924
			Totale categoria III	**14.942.058**	**11.155.198**	**18.960.960**	**2.172.000**	**5.480.073**	**15.652.887**	**26.808.086**

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2011	Residui passivi presunti esercizio 2011	Previsioni definitive esercizio 2011	Previsioni di competenza 2012 - Variazioni in aumento	Previsioni di competenza 2012 - Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza 2012 - Somme risultanti bilancio 2012	Previsioni di cassa 2012
	IV		**SPESE DIVERSE**							
		443	Spese per il funzionamento della Camera Arbitrale	250.000	124.627	232.821	-	-	232.821	357.448
			Totale categoria IV	**250.000**	**124.627**	**232.821**	**-**	-	**232.821**	**357.448**
	V		**TRASFERIMENTI**							
		445	Trasferimento Osservatori ed altri uffici Regionali	1.506.247	3.543.280	1.506.247	-	756.247	750.000	4.293.280
		446	Trasferimento ad altre Autorità	11.600.000	-	11.600.000	-	-	11.600.000	11.600.000
		447	Trasferimenti al MEF (ex art. 6, comma 21, D.L. 78/10)	-	301.579	301.579	-	1.579	300.000	601.579
			Totale categoria V	**13.106.247**	**3.844.859**	**13.407.826**	**-**	**757.826**	**12.650.000**	**16.494.859**
	VI		**SOMME NON ATTRIBUIBILI**							
		501	Fondo di riserva	1.100.000	-	550.000	1.350.000	-	1.900.000	1.900.000
		502	Rimborsi a terzi per somme non dovute	160.000	170.337	500.000	-	200.000	300.000	470.337
		504	Fondo per rinnovo contrattuale	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria VI	**1.260.000**	**170.337**	**1.050.000**	**1.350.000**	200.000	**2.200.000**	**2.370.337**
			Totale Titolo I	**67.699.024**	**28.357.123**	**71.933.869**	**3.912.868**	7.080.728	**68.766.009**	**97.123.132**
II			**USCITE IN CONTO CAPITALE**							
	VII		**BENI MOBILI ED IMMOBILI - MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE - INVESTIMENTI IN TITOLI PUBBLICI**							
		601	Spese per l'acquisto di beni mobili, immobili e autovetture	75.000	-	95.000	-	25.000	70.000	70.000
		602	Investimenti in titoli pubblici	-	-	-	-	-	-	-
		604	Spese per l'acquisto di materiale informatico (software e hardware) e per le telecomunicazioni. Sviluppo applicazioni	8.000.000	9.495.964	8.000.000		3.565.000	4.435.000	13.930.964
		607	Spese per l'acquisto e l'installazione di impianti, attrezzature e spese per l'adattamento dei locali	150.000	16.952	150.000	-	70.000	80.000	96.952
			Totale categoria VII	**8.225.000**	**9.512.916**	**8.245.000**	**-**	3.660.000	**4.585.000**	**14.097.916**
			Totale Titolo II	**8.225.000**	**9.512.916**	**8.245.000**	**-**	3.660.000	**4.585.000**	**14.097.916**
			Totale Titolo I - II	**75.924.024**	**37.870.039**	**80.178.869**	**3.912.868**	10.740.728	**73.351.009**	**111.221.048**

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2011	Residui passivi presunti esercizio 2011	Previsioni definitive esercizio 2011	Previsioni di competenza 2012			Previsioni di cassa 2012
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2012	
							in aumento	in diminuzione		
III			**USCITE PER PARTITE DI GIRO**							
	VIII		**PARTITE DI GIRO**							
		608	Anticipazioni ai Collegi arbitrali	-	2.425.361	1.451.897	-	-	1.451.897	3.877.258
		610	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	10.000	-	10.000	-	-	10.000	10.000
		612	Ritenute erariali e previdenziali sugli emolumenti ai componenti del Consiglio	570.000	86.384	553.299	-	-	553.299	639.683
		613	Ritenute previdenziali, assistenziali, erariali e varie sugli emolumenti al personale	7.400.000	2.445.255	9.857.003	-	-	9.857.003	12.302.258
		614	Ritenute erariali e previdenziali sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi	420.000	183.444	549.227	-	-	549.227	732.671
		615	Giroconto per contabilità speciale	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria VIII	**8.400.000**	**5.140.444**	**12.421.426**	**-**	-	**12.421.426**	**17.561.870**
			Totale Titolo III	**8.400.000**	**5.140.444**	**12.421.426**	**-**	-	**12.421.426**	**17.561.870**
			TOTALE GENERALE	**84.324.024**	**43.010.482**	**92.600.294**	**3.912.868**	10.740.728	**85.772.435**	**128.782.917**

PREVENTIVO FINANZIARIO PER L'ANNO 2012

Uscite - Tabella riepilogativa

Tit.	Cat.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2011	Residui passivi presunti esercizio 2011	Previsioni definitive esercizio 2011	Previsioni di competenza 2012			Previsioni di cassa 2012
						Variazioni		Somme risultanti bilancio 2012	
						in aumento	in diminuzione		
I		**USCITE CORRENTI**							
	I	Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	1.685.385	398.181	1.653.377	1.000	111.377	1.543.000	1.941.181
	II	Personale in attività di servizio	36.455.334	12.663.921	36.628.885	389.868	531.452	36.487.300	49.151.222
	III	Acquisto di beni e servizi	14.942.058	11.155.198	18.960.960	2.172.000	5.480.073	15.652.887	26.808.086
	IV	Spese diverse	250.000	124.627	232.821	-	-	232.821	357.448
	V	Trasferimenti	13.106.247	3.844.859	13.407.826	-	757.826	12.650.000	16.494.859
	VI	Somme non attribuibili	1.260.000	170.337	1.050.000	1.350.000	200.000	2.200.000	2.370.337
		Totale Titolo I	**67.699.024**	**28.357.123**	**71.933.869**	**3.912.868**	**7.080.728**	**68.766.009**	**97.123.132**
II		**USCITE IN CONTO CAPITALE**							
	VII	Beni mobili e immobili, macchine ed attrezzature scientifiche, investimenti in titoli pubblici	8.225.000	9.512.916	8.245.000	-	3.660.000	4.585.000	14.097.916
		Totale Titolo II	**8.225.000**	**9.512.916**	**8.245.000**	**-**	**3.660.000**	**4.585.000**	**14.097.916**
		Totale Titolo I - II	**75.924.024**	**37.870.039**	**80.178.869**	**3.912.868**	**10.740.728**	**73.351.009**	**111.221.048**
III		**USCITE PER PARTITE DI GIRO**							
	VIII	Partite di giro	8.400.000	5.140.444	12.421.426	-	-	12.421.426	17.561.870
		Totale Titolo III	**8.400.000**	**5.140.444**	**12.421.426**	**-**	**-**	**12.421.426**	**17.561.870**
		TOTALE USCITE	**84.324.024**	**43.010.482**	**92.600.294**	**3.912.868**	**10.740.728**	**85.772.435**	**128.782.917**

12A00975

PREFETTURA DI GENOVA

DECRETO 13 gennaio 2012.

Individuazione delle fondazioni, associazioni, comitati ed enti cui possono essere effettuate le erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 4 novembre all'8 novembre 2011, nel territorio della provincia di Genova.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Premesso che la provincia di Genova, e in special modo il comune Capoluogo, è stata interessata da significativi eventi alluvionali nei giorni dal 4 novembre all'8 novembre 2011 ;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 11 novembre 2011, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Liguria nei giorni dal 4 novembre all' 8 novembre 2011;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3985 del 2 dicembre 2011, recante disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi nei giorni dal 4 novembre all'8 novembre 2011 nei territorio della Regione Liguria;

Visto l'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con cui si stabilisce:

che sono deducibili dal reddito di impresa le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti;

che non si considerano destinati ad attività estranee all'esercizio dell'impresa i beni ceduti ai predetti soggetti gratuitamente e per le medesime finalità;

che entrambe le forme di liberalità non sono soggette all'imposta sulle donazioni;

Visto , in particolare, il comma quarto del medesimo articolo che demanda ad un decreto dei Prefetto l' individuazione delle fondazioni, delle associazioni, dei comitati e degli enti destinatari delle predette liberalità;

Decreta:

Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui all'art. 27 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali nei giorni dal 4 novembre all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova nelle premesse specificato, sono così individuati:

a) organizzazioni non lucrative di utilità. sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e s.m.i.;

b) altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, istituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;

c) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;

d) associazioni sindacali e di categoria.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 13 gennaio 2012

Il prefetto: MUSOLINO

12A01023

UNIVERSITÀ «IUAV» DI VENEZIA

DECRETO RETTORALE 16 gennaio 2012.

Emanazione dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'articolo 6 commi 9, 10 e 11;

Visto lo statuto dell'Università Iuav di Venezia emanato con decreto direttoriale del 9 dicembre 1991, n. 24, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 3 del 12 febbraio 1992, come modificato dai seguenti provvedimenti:

decreto rettorale 26 ottobre 1994, n. 303 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 260 del 7 novembre 1994

decreto rettorale 14 giugno 2000, n. 65 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 160 dell'11 luglio 2000

decreto rettorale 5 giugno 2001, n. 644 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 145 del 25 giugno 2001

decreto rettorale 10 dicembre 2002, n. 1555 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 4 del 7 gennaio 2003

decreto rettorale 1 ottobre 2003, n. 2033, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 238 del 13 ottobre 2003

decreto rettorale 10 aprile 2009, n. 363, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 104 del 7 maggio 2009;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto il decreto rettorale 14 marzo 2011 n. 210 con il quale, in applicazione dell'articolo 2, comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è stata nominata la commissione per le modifiche di statuto;

Vista la delibera del 22 luglio 2011 con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole sulle modifiche allo statuto di ateneo proposte dalla commissione;

Vista la delibera del senato accademico straordinario del 27 luglio 2011 con la quale è stato adottato il testo del nuovo statuto di ateneo contenente le modifiche di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240;

Rilevato che la nota del 28 luglio 2011 prot. n. 11654, con la quale è stato trasmesso il nuovo statuto di ateneo al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per il prescritto parere, è stata assunta a protocollo da parte della Direzione Generale per l'Università del Ministero stesso il 28 luglio 2011 prot. n. 3727;

Vista la nota del 25 novembre 2011 prot. n. 347/SGR/DGUS/11, assunta al protocollo di Iuav al n. 19588 del 28 novembre 2011, con la quale il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha formulato le proprie osservazioni e le richieste di modifica al testo del nuovo statuto dell'ateneo;

Viste le delibere del 7 e 21 dicembre 2011 con le quali il senato accademico ha deliberato di adeguare il testo dello statuto approvato nella seduta del 27 luglio 2011 alle osservazioni ed alle richieste di modifica del ministero e di adottare il nuovo statuto di ateneo;

Vista la nota del 9 gennaio 2012 con la quale il testo dello statuto dell'ateneo, così come emendato con le delibere di cui alla precedente premessa a seguito dei rilievi formulati con nota del 25 novembre 2011 prot. n. 347/SGR/DGUS/11, è stato trasmesso al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la nota del 12 gennaio 2012 prot. n. 258, assunta al protocollo di Iuav al n. 312 del 13 gennaio 2012, con la quale il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca prende atto delle modifiche apportate e raccomanda che nel regolamento generale di ateneo sia espressamente previsto il limite temporale di un anno entro il quale deve procedersi alla disattivazione del dipartimento che scenda al di sotto dei requisiti minimi prescritti dalla legge

Decreta:

Articolo unico

1 E' emanato il nuovo statuto dell'Università Iuav di Venezia ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo il testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

2 Il nuovo statuto di ateneo, ai sensi dell'articolo 49, comma 2 dello statuto stesso, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3 Il presente decreto rettorale è trasmesso al Ministero della Giustizia - Ufficio III - Servizio pubblicazione delle leggi e degli altri provvedimenti normativi e non normativi – per la prevista pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché per conoscenza al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario – Ufficio I e agli organi e strutture dell'Università Iuav ed è pubblicato, unitamente al testo del nuovo statuto, nel web di ateneo.

Venezia, 16 gennaio 2012

Il rettore: RESTUCCI

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
(Principi fondamentali dell'Ateneo)

1. L'"Università IUAV di Venezia", di seguito denominata "Ateneo", è una comunità di docenti, studenti e personale tecnico e amministrativo, costituita in ente pubblico e sede primaria di istruzione e formazione universitaria e di ricerca scientifica.
L'Ateneo, secondo i principi della Costituzione, uniforma la sua azione ai principi di libertà didattica e di ricerca e di circolazione del sapere e delle conoscenze, nel rispetto del ruolo sociale della didattica universitaria e della ricerca scientifica. Promuove il merito come strumento di realizzazione dell'individuo e del principio di uguaglianza e riconosce la propria appartenenza allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore e ne fa propri principi e strumenti.
L'Ateneo è dedicato alle culture del progetto: come conoscenza, esercizio critico e attenzione alla complessità, responsabilità sociale e innovazione, con il fine di promuovere il progresso delle discipline dell'architettura e dell'ingegneria civile, delle arti, del design, della pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale, della storia e della conservazione del patrimonio storico e artistico, della città e dell'ambiente costruito.
2. L'organizzazione dell'Ateneo, nell'unità dell'azione didattica e di ricerca, è improntata ai principi di democrazia, di pluralismo, di partecipazione, di sussidiarietà e di decentramento ed accoglie la distinzione tra attività di indirizzo e di controllo e attività di gestione.
3. Alle attività di indirizzo e di controllo provvedono gli organi di governo dell'Ateneo di cui al Titolo II; alle attività di gestione provvedono il direttore generale e i dirigenti di cui al Titolo II e gli altri soggetti preposti alle strutture tecniche e amministrative dell'Ateneo.
4. L'organizzazione e l'attività amministrativa, finanziaria e contabile sono funzionali allo svolgimento dei distinti ed autonomi compiti scientifici e didattici dell'Ateneo.
5. L'organizzazione della struttura amministrativa e i criteri di gestione del personale assicurano l'individuazione delle responsabilità e la valutazione dei risultati e mirano alla qualità e all'efficienza dei servizi offerti.
6. L'attività di gestione, nel perseguire i fini istituzionali, è retta da criteri di economicità, efficienza, efficacia, trasparenza, pubblicità, semplificazione ed è ispirata al metodo della programmazione e del controllo di gestione.
7. La gestione finanziaria dell'Ateneo corrisponde ai principi di annualità, integralità, pubblicità, universalità, di riferimento pluriennale, di individuazione dei responsabili della spesa.
8. L'Ateneo valuta le condizioni di qualità, efficacia ed efficienza delle attività didattiche e di ricerca e delle attività gestionali prestate dalle proprie strutture e organizza a tal fine adeguati servizi di monitoraggio e di documentazione, ai fini di promuovere una cultura dell'autovalutazione.
9. L'Ateneo ha sede a Venezia e può istituire sedi e succursali in Italia e all'Estero, nei limiti della normativa vigente.

Articolo 2
(Missione dell'Ateneo)

1. L'Ateneo realizza la sua missione esercitando tutti i compiti ad esso spettanti secondo l'ordinamento giuridico vigente. In particolare, l'Ateneo:
a) nel perseguimento dell'eccellenza nei diversi campi di studio, promuove, garantisce e coordina la libera attività di ricerca dei docenti, fornendo i necessari strumenti e attivando gli opportuni incentivi;
b) fa proprio il principio di accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la diffusione dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo avendo cura di garantire e conciliare i diritti di titolarità o contitolarità della proprietà intellettuale e industriale e dei diritti connessi;
c) favorisce il progresso tecnologico e la trasmissione delle conoscenze contribuendo a progettare e a costruire le competenze scientifiche e professionali rispondenti alle esigenze dello sviluppo della società;

d) persegue la qualità più elevata dell'istruzione e della formazione; garantisce il diritto a un sapere aperto e critico e ad una preparazione adeguata all'inserimento sociale e professionale organizzando, a tale scopo, anche periodi di studio all'estero;
e) valorizza le professionalità e le competenze presenti al suo interno anche con riferimento agli enti e istituzioni territoriali e professionali;
f) sul piano internazionale persegue tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di studenti e di personale anche sviluppando reti internazionali di ricerca;
g) promuove l'accesso ai più alti gradi di studio e il loro completamento per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo ad una effettiva uguaglianza di opportunità;
h) cura l'orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, organizza le attività di tutorato e quelle destinate a favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro;
i) promuove attività culturali, sportive, ricreative e di supporto sociale del personale e degli studenti e sostiene le attività formative autogestite da quest'ultimi;
l) promuove la residenzialità degli studenti e quella finalizzata alla mobilità dei docenti e dei ricercatori, in armonia con la peculiarità del contesto urbano veneziano;
m) favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, partecipando attivamente alla definizione delle politiche che riguardano lo sviluppo della ricerca e del territorio e promuovendo l'inserimento dei propri studenti nella società e nel mondo del lavoro;
n) promuove le relazioni con i propri laureati al fine di creare un'ampia comunità Iuav che favorisca la crescita dell'Ateneo e la valorizzazione anche internazionale del suo nome.

Articolo 3
(Principi di azione e di valutazione)

1. L'Ateneo garantisce, contro ogni forma di discriminazione, pari opportunità nella ricerca, nello studio e nel lavoro.
2. L'Ateneo si dota di una "carta degli impegni per la sostenibilità" in cui definisce le regole e gli obiettivi volti a minimizzare il proprio impatto sull'ambiente e sulle risorse naturali, ad aumentare la coesione sociale e a ridurre le disuguaglianze al suo interno, a favorire la crescita culturale e il progresso economico sostenibile del territorio.
3. L'Ateneo assume come proprio impegno il benessere nei luoghi di studio e di lavoro e predispone strategie di prevenzione per migliorare la sicurezza e la qualità complessiva delle sue attività.
4. L'Ateneo favorisce, attraverso i propri organi consultivi e di proposta, la partecipazione di tutte le sue componenti.
5. L'Ateneo adegua la propria offerta didattica all'evoluzione della ricerca e della società e si impegna ad arricchire il proprio patrimonio culturale e scientifico adoperandosi per accrescere le risorse disponibili.
6. L'Ateneo attiva tutti i livelli di formazione universitaria consentiti dalla legge, assicurando la corretta utilizzazione delle strutture e il loro sviluppo programmato. L'ordinamento degli studi è disciplinato dal regolamento didattico di Ateneo.
7. Le attività didattiche dell'Ateneo, comprese le attività tutoriali, sono organizzate in funzione della qualità della formazione e del soddisfacimento delle esigenze di apprendimento dello studente.
8. L'attività di valutazione delle diverse funzioni istituzionali è posta a fondamento dell'assegnazione di risorse umane e finanziarie alle strutture organizzative della ricerca e della didattica nonché alle strutture amministrative e tecniche.
9. L'Ateneo adotta la valutazione, ad opera di esperti interni ed esterni, per misurare il valore scientifico e la qualità dell'attività didattica e di ricerca, nonché l'efficacia e l'efficienza dell'attività delle proprie strutture e il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati, per le rispettive competenze, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.
10. L'Ateneo elabora, promuovendone la massima condivisione e dandone la più ampia pubblicità tra tutte le sue componenti, criteri e indicatori di valutazione atti a misurare i risultati dell'attività didattica e di ricerca nonché quelli delle proprie strutture tecniche e amministrative, a quantificare le risorse necessarie al funzionamento dei suoi organi e il

grado della loro utilizzazione, a verificare la congruenza tra obiettivi prefissati e risultati realizzati.
11. L'Ateneo riconosce le rappresentanze sindacali dei dipendenti, che partecipano all'organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale. Si impegna a realizzare un sistema di relazioni sindacali improntato alla trasparenza dei comportamenti delle parti e alla reciproca collaborazione.
12. L'Ateneo cura e incentiva l'aggiornamento professionale e la formazione continua del proprio personale, anche organizzando specifici corsi, e assicurandone una collocazione funzionale che, nel rispetto delle normative vigenti, riconosca le professionalità specifiche e ne valorizzi l'apporto.
13. L'Ateneo tutela la propria memoria storica fin dalla sua formazione, assicurando la conservazione imparziale dei documenti autentici e garantendone affidabilità e fruizione.
14. L'Ateneo assicura la trasparenza degli atti e il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Articolo 4
(Codice etico)

1. Il codice etico della comunità universitaria promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'Ateneo. Le norme in esso contenute sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di tutela dei diritti relativi alla proprietà intellettuale.
2. È deliberato dal senato accademico con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione.
3. L'accertamento di violazioni del codice etico, fatte salve le prerogative e le competenze connesse ai procedimenti disciplinari, nel rispetto del principio della gradualità e della proporzionalità, porta all'irrogazione delle seguenti sanzioni:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto con deposito degli atti nel fascicolo personale dell'interessato.
Nel caso di recidiva o rilevanza della violazione o delle responsabilità derivanti dalla posizione occupata dall'interessato è prevista per lo stesso l'impossibilità di ricoprire incarichi istituzionali per un periodo di tre anni dalla comminazione della sanzione.
4. Nel rispetto del principio del contradditorio, l'accertamento della violazione e la decisione in merito all'irrogazione della sanzione spettano al senato accademico, su proposta del rettore.
5. Le procedure di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo e i rapporti tra procedimento disciplinare e violazione del codice etico sono definiti all'interno del codice etico fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 22 in materia di procedimenti disciplinari.

Articolo 5
(Qualità della didattica, eccellenza della ricerca e internazionalizzazione)

1. L'Ateneo persegue gli obiettivi dell'eccellenza della ricerca e della qualità della didattica, migliorando costantemente la dotazione di risorse materiali e umane, valorizzando le professionalità, premiando efficienza, trasparenza e merito in ogni aspetto della vita dell'Ateneo.
2. L'Ateneo assume e promuove la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e formativi, anche attraverso l'attivazione di corsi di studio in collaborazione con Atenei di altri Paesi per il conseguimento di titoli congiunti o multipli, la revisione dei curricula formativi e l'impiego diffuso di lingue diverse dall'italiano. Adotta strumenti tecnologici adeguati al fine di favorire la diffusione internazionale delle proprie attività formative.

Articolo 6
(Capacità giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale)

1. Nel rispetto dei principi generali regolanti la propria autonomia funzionale, l'Ateneo ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esplica nei modi e secondo le forme previsti dall'ordinamento vigente. L'Ateneo, in particolare, è legittimato a porre in essere ogni atto

negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto dell'ordinamento vigente.
2. L'Ateneo, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, secondo quanto previsto al comma 1, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi.
3. L'Ateneo provvede, in particolare, sulla base della vigente legislazione, e secondo quanto previsto dai commi 1 e 2, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, alla realizzazione, gestione e fornitura di servizi integrativi, culturali, ricreativi, di assistenza, di orientamento, di formazione e di aggiornamento professionale nell'interesse di tutte le componenti operanti al proprio interno, nonché di utenze esterne, fatte salve le attribuzioni e le competenze di altre Istituzioni pubbliche al riguardo.

Articolo 7
(Federazioni e fusioni)

1. L'Ateneo, anche limitatamente ad alcuni settori o strutture, può federarsi o fondersi con altri Atenei, ovvero con Enti o Istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione.
2. Le proposte sono promosse dal senato accademico, sentite tutte le componenti dell'Ateneo secondo le procedure stabilite dal regolamento generale di ateneo, e sono deliberate dal consiglio di amministrazione.

Articolo 8
(Partecipazione ad organismi pubblici e privati)

1. Nel rispetto dei propri fini istituzionali, della propria vocazione e del proprio prestigio, l'Ateneo può costituire enti, pubblici e privati, o assumere partecipazioni sia per la diretta soddisfazione dei fini stessi, sia per l'esercizio di necessarie od opportune attività strumentali.
2. I principi e le regole che assistono la costituzione degli enti, l'assunzione delle partecipazioni e la gestione delle stesse sono dettati da un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico, che deve ispirarsi ai canoni di ragionevolezza e sostenibilità economica e di congruità con le linee strategiche di sviluppo delle attività.
3. In nessun caso l'Ateneo potrà accettare che il rischio economico assunto ecceda il valore del capitale conferito o del patrimonio destinato all'ente costituito o partecipato.
4. L'Ateneo può concedere licenza d'uso del marchio secondo quanto previsto nel regolamento di cui al comma 2.

TITOLO II – ORGANI DELL'ATENEO

Articolo 9
(Organi dell'Ateneo)

1. L'Ateneo opera come un sistema complesso e integrato di tutte le sue componenti e riflette al suo interno la distinzione fra attività di indirizzo, attività di gestione e di controllo.
2. Sono organi di indirizzo e di governo dell'Ateneo:
a) il rettore;
b) il senato accademico;
c) il consiglio di amministrazione.
3. È organo di gestione dell'Ateneo: il direttore generale.
4. Sono organi di controllo interno e di valutazione delle attività:
a) il collegio dei revisori dei conti;
b) il nucleo di valutazione.
5. Sono organi consultivi e di garanzia dell'Ateneo:
a) il senato degli studenti;
b) il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di

chi lavora, contro le discriminazioni e di difesa degli studenti.
6. E' altresì organo dell'Ateneo, il collegio di disciplina.

Capo I - Organi di governo

Articolo 10
(Il rettore)

1. Il rettore rappresenta l'Ateneo e ha la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Ateneo stesso. Assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione e ne promuove e coordina l'attuazione.
2. In particolare, il rettore:
a) ha la rappresentanza legale dell'Ateneo;
b) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione e assicura l'esecuzione delle rispettive delibere;
c) propone al senato accademico i nomi dei componenti del consiglio di amministrazione;
d) propone al consiglio di amministrazione la nomina per l'incarico di direttore generale;
e) emana i provvedimenti di nomina delle cariche istituzionali;
f) nomina il direttore della scuola di dottorato su proposta del consiglio della scuola e sentito il senato accademico;
g) propone il documento di programmazione strategica triennale di ateneo al consiglio di amministrazione, tenendo conto delle proposte e del parere del senato accademico e del nucleo di valutazione;
h) presenta al consiglio di amministrazione, per l'approvazione, il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
i) stipula, direttamente o attraverso i direttori delle strutture dell'Ateneo, convenzioni e accordi in materia didattica, scientifica e culturale;
l) emana lo statuto e i regolamenti, nonché le loro modifiche;
m) stipula, direttamente o attraverso delega al direttore generale, i contratti per attività di insegnamento;
n) vigila sul buon andamento della ricerca e della didattica, esercitando funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento, così come sull'efficienza e la correttezza dell'azione amministrativa, garantendo trasparenza e promozione del merito;
o) avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti, trasmettendo gli atti al collegio di disciplina e formulando una motivata proposta in merito; avvia i provvedimenti in caso di violazione del codice etico e propone al senato accademico la sanzione da comminare, qualora la materia non ricada fra le competenze del collegio di disciplina; irroga i provvedimenti disciplinari della censura nei casi previsti dalla legge;
p) utilizza, nella propria azione di indirizzo e controllo, le risultanze del lavoro del nucleo di valutazione;
q) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento generale universitario, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo, o che non sia espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;
r) convoca, almeno una volta l'anno, una conferenza di ateneo nella quale presentare il piano di sviluppo dell'Ateneo.
3. Il rettore provvede, in caso di necessità e urgenza, ad adottare provvedimenti di competenza anche in materie di attribuzione di altri organi dell'Ateneo a norma di legge o di statuto. Tali atti sono sottoposti a ratifica da parte dell'organo competente entro sessanta giorni dalla loro emanazione, pena la cessazione degli effetti derivanti dagli atti stessi.
4. Il rettore può optare, all'inizio dell'anno accademico, per una riduzione o esenzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al senato accademico e al direttore del dipartimento di appartenenza.

Articolo 11
(Elezione del rettore)

1. Il rettore è eletto fra i professori ordinari in servizio presso le università italiane che abbiano optato o optino per il tempo pieno. Dura in carica sei anni e non è rieleggibile.
2. L'elettorato attivo spetta:

a) a tutti i professori straordinari, ordinari, associati e ai ricercatori, anche a tempo determinato;
b) ai componenti del senato degli studenti;
c) al personale tecnico e amministrativo, anche a tempo determinato, in misura ponderata pari al 30% dei voti espressi dall'elettorato di cui alla lettera a), secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo.
3. Le elezioni sono indette dal decano, dopo il centottantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato, che ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta giorni dalla indizione e non oltre il 30 luglio. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano indice le elezioni entro trenta giorni dalla cessazione e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta e non oltre sessanta giorni dalla indizione. In tal caso le funzioni del rettore, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dal prorettore vicario.
4. Il rettore, nella prima votazione, è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nella seconda e terza votazione a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
Le votazioni sono valide qualora abbia partecipato al voto la maggioranza assoluta dell'elettorato di cui al comma 2, lettera a).
5. Il rettore è proclamato eletto dal decano dell'Ateneo ed è nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Al rettore spetta una indennità di carica determinata, su proposta del senato accademico, dal consiglio di amministrazione.
6. In caso di assenza o di impedimento del decano, l'elezione è indetta dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, che provvede anche alla proclamazione.

Articolo 12
(Il prorettore vicario e i delegati)

1. Il rettore nomina, tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Ateneo a tempo indeterminato, un prorettore vicario che lo supplisce in tutte le funzioni da lui esercitate nei casi di assenza o di impedimento.
2. Il prorettore vicario partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione e del senato accademico.
3. Il prorettore vicario può optare, all'inizio dell'anno accademico, per una riduzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al rettore e al direttore del dipartimento di appartenenza.
4. La carica di prorettore vicario è incompatibile con ogni altra carica istituzionale dell'Ateneo e degli Enti, pubblici e privati, a cui la stessa partecipa.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il rettore può avvalersi di delegati da lui scelti tra i docenti dell'Ateneo e nominati con proprio decreto nel quale sono precisati i compiti e gli ambiti di competenza. I delegati rispondono direttamente al rettore del loro operato. Su argomenti relativi agli ambiti di competenza, i delegati possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Ateneo e possono essere invitati alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione. I delegati possono avere delega alla firma degli atti relativi agli ambiti di rispettiva competenza.

Articolo 13
(Il senato accademico)

1. Il senato accademico è organo di rappresentanza di tutte le componenti e delle istanze della comunità universitaria. Esso contribuisce a elaborare le strategie dell'Ateneo e concorre all'amministrazione generale dello stesso insieme agli altri organi di indirizzo e agli organi incaricati della gestione; esprime gli orientamenti della politica accademica e ne verifica il conseguimento, svolgendo un ruolo propulsivo, approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione, lo statuto e il regolamento generale di ateneo; approva i regolamenti di sua competenza; esercita una funzione di programmazione, coordinamento e controllo delle attività dell'Ateneo nel campo della ricerca e della didattica.

2. In particolare il senato accademico, anche avvalendosi di un comitato per la ricerca e di un comitato per la didattica, ove costituiti al suo interno:
a) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sui piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, ivi compreso il documento di programmazione strategica triennale, che il rettore presenta al consiglio di amministrazione, indicando le priorità nella destinazione delle risorse e i criteri di ripartizione delle medesime, in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica;
b) formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti;
c) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo dell'Ateneo nonché esprime, a maggioranza assoluta dei componenti, parere sul regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all'articolo 42;
d) propone al consiglio di amministrazione la destinazione dei posti del personale docente sulla base delle proposte deliberate dai consigli di dipartimento e del parere del nucleo di valutazione;
e) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento didattico di ateneo, di cui all'articolo 41, comma 2, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione e sentito il senato degli studenti;
f) esprime parere obbligatorio sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;
g) esprime parere obbligatorio sull'istituzione, attivazione, modifica e disattivazione di corsi, sedi, dipartimenti, scuole e altre strutture didattiche e di ricerca, anche interuniversitarie, deliberate dal consiglio di amministrazione;
h) esprime pareri sui programmi edilizi dell'Ateneo;
i) esprime pareri su tutte le altre materie a esso sottoposte dal rettore o dal consiglio di amministrazione;
l) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo fra i dipartimenti, le scuole e le altre strutture dell'Ateneo e ne dirime gli eventuali conflitti;
m) designa, su proposta del rettore, i componenti del collegio di disciplina ed esprime parere sui componenti interni proposti dal rettore a fare parte del consiglio di amministrazione;
n) commina le sanzioni in caso di violazione del codice etico, su proposta del rettore e qualora la materia non ricada fra le competenze del collegio di disciplina;
o) delibera il codice etico e designa, su proposta del rettore, i componenti della commissione di garanzia in esso prevista.
3. Il senato accademico può proporre al corpo elettorale, con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. Il decano indice le votazioni dopo trenta giorni dall'approvazione della mozione di sfiducia da parte del senato accademico e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta giorni e non oltre sessanta giorni dalla indizione. Gli aventi diritto al voto sono determinati ai sensi dell'articolo 11, comma 2, dello statuto. La mozione di sfiducia nei confronti del rettore è approvata dal corpo elettorale con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto. La procedura di voto si svolge secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo. Nel caso in cui il corpo elettorale approvi la mozione di sfiducia nei confronti del rettore, quest'ultimo cessa dalla carica all'atto della proclamazione del risultato delle votazioni da parte del decano.
4. In caso di anticipata cessazione del rettore il prorettore vicario assume la reggenza e il senato accademico opera in regime di ordinaria amministrazione.

Articolo 14
(Composizione del senato accademico)

1. Fanno parte del senato accademico:
a) il rettore;
b) sei docenti di ruolo, compresi i direttori di dipartimento in un numero almeno pari a un terzo;
c) un ricercatore universitario a tempo determinato;
d) un rappresentante degli studenti designato dal senato degli studenti nel proprio ambito;

e) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo.
2. Le modalità elettorali, anche al fine di attuare il rispetto delle diverse aree scientifico-disciplinari per le rappresentanze di cui alle lettere b) e c) del comma 1, sono stabilite dal regolamento generale di ateneo.
3. Partecipa alle riunioni del senato accademico, senza diritto di voto, il prorettore vicario.
4. Il senato accademico è convocato dal rettore ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri. Il senato accademico è comunque convocato almeno una volta ogni tre mesi.
Il senato accademico è validamente costituito quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti.
Le procedure per il funzionamento del senato accademico sono fissate dal regolamento generale di ateneo di cui all'articolo 40, comma 2.
5. Il senato accademico dura in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato dura due anni. Tutti i suoi componenti sono rinnovabili per una sola volta.

Articolo 15
(Il consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo responsabile dell'indirizzo strategico, della programmazione finanziaria e del personale, e del controllo dell'attività amministrativa dell'Ateneo. Esso svolge le sue funzioni attuando gli orientamenti della politica accademica indicati dal senato accademico.
2. Il consiglio di amministrazione esprime, a maggioranza assoluta dei componenti, parere favorevole sullo statuto e sul regolamento generale di ateneo e sulle relative modifiche, nonché esprime parere sul codice etico e sui regolamenti di cui al Titolo V nei termini in esso previsti.
3. In particolare, il consiglio di amministrazione delibera:
a) su proposta del rettore e sentito il senato accademico, il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
b) a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all'articolo 42, e le relative modifiche, sentito il senato accademico secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
c) i programmi edilizi dell'Ateneo, sentito il senato accademico;
d) i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti, acquisiti i pareri obbligatori del senato accademico e del senato degli studenti;
e) la programmazione finanziaria annuale e triennale;
f) la programmazione annuale e triennale del personale, tenuto conto delle priorità e dei criteri stabiliti dal senato accademico e l'approvazione delle proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori formulate dai dipartimenti;
g) le convenzioni e i contratti nei casi e secondo le modalità fissati dagli appositi regolamenti;
h) la copertura finanziaria delle iniziative e attività approvate dal senato accademico; in caso di delibera non positiva, l'argomento viene sottoposto per il riesame al senato accademico;
i) l'attivazione, la modifica e la disattivazione di corsi, sedi, dipartimenti, scuole e altre strutture didattiche, di ricerca, anche interuniversitarie, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico;
l) l'attivazione, la modifica e la disattivazione di strutture e centri di servizio, anche interuniversitari;
m) i progetti e le modalità di attivazione delle federazioni e fusioni previsti dalla normativa vigente acquisito il parere obbligatorio del senato accademico;
n) la "carta degli impegni per la sostenibilità", sentito il senato accademico;
o) tutti gli atti che rientrano nelle competenze attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.
4. Il consiglio di amministrazione adotta, su proposta del direttore generale, il piano di organizzazione dei servizi necessario al perseguimento dei fini istituzionali.

5. Il consiglio di amministrazione delibera, in assenza dei rappresentanti degli studenti, in materia di sanzioni disciplinari sui docenti, secondo quanto disposto dall'articolo 22.
6. Il consiglio di amministrazione approva i piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, ivi compreso il documento di programmazione strategica triennale, sentite le proposte e il parere obbligatorio del senato accademico in ordine alle priorità nella destinazione e nella ripartizione delle risorse in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica.
7. Il consiglio di amministrazione inoltre:
a) conferisce e revoca l'incarico di direttore generale;
b) designa i membri del nucleo di valutazione;
c) delibera l'ammontare dell'indennità di carica del rettore e per la partecipazione agli organi di Ateneo, ove compatibile con la normativa vigente, al nucleo di valutazione e al collegio dei revisori dei conti.

Articolo 16
(Composizione del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:
a) il rettore;
b) tre componenti, di cui almeno due esterni all'ateneo;
c) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo, anche esterno all'Ateneo;
d) un esperto designato dal senato degli studenti, anche esterno all'Ateneo;
e) un rappresentante degli studenti designato dal senato degli studenti nel suo ambito.
Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il prorettore vicario e il direttore generale.
2. I membri esterni del consiglio di amministrazione non possono appartenere ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai cinque anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico.
3. Tutti i componenti, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, dovranno essere individuati, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne, anche mediante avviso pubblico, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale.
4. Per l'individuazione dei componenti del consiglio di amministrazione il rettore emana un avviso pubblico per le candidature interne ed esterne contenente i requisiti professionali richiesti dal comma 3.
I componenti esterni sono individuati da una commissione di selezione nominata, sentito il senato accademico, dal rettore.
I componenti interni sono individuati dal rettore, sentito il senato accademico, previa valutazione del curriculum, tra coloro che abbiano espresso formale candidatura.
5. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato è biennale. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore e sono rinnovabili per una sola volta.
6. Il consiglio di amministrazione è convocato in via ordinaria dal rettore almeno una volta ogni tre mesi. Può essere convocato in qualsiasi momento dal rettore o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
Il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti.
Le procedure per il funzionamento del consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento generale di ateneo di cui all'articolo 40, comma 2.

Capo II - Organi di gestione

Articolo 17
(Il direttore generale)

1. Il direttore generale è l'organo responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione, e risponde dei relativi risultati. Il direttore generale, inoltre:

a) cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi affidandone la gestione ai dirigenti;
b) è responsabile della corretta gestione delle risorse, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa dell'Ateneo;
c) predispone il piano di organizzazione dei servizi necessario al perseguimento dei fini istituzionali da sottoporre al consiglio di amministrazione per l'approvazione;
d) partecipa agli organi di governo dell'Ateneo secondo le norme del presente statuto;
e) verifica e controlla l'attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
f) fermo restando quanto disposto dall'articolo 10, stipula i contratti dell'Ateneo e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione rientranti nella sue competenze ai sensi del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
g) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi tecnico-amministrativi e gli atti che impegnano la spesa, rientranti nella sua competenza.
2. Il direttore generale presenta annualmente al consiglio di amministrazione, al senato accademico e al nucleo di valutazione una relazione sull'attività svolta.
3. L'incarico di direttore generale è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore e sentito il parere del senato accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, individuato tramite avviso pubblico e procedura trasparente. L'incarico è a tempo determinato, ha durata non superiore ai tre anni ed è rinnovabile.
4. Il direttore generale designa tra i dirigenti dell'Ateneo chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Capo III - Organi di controllo e valutazione, consultivi e di garanzia

Articolo 18
(Il collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa dell'Ateneo. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono fissate dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all'articolo 42.
2. Il collegio è composto da:
a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, designato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
b) un membro effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
c) un membro effettivo e uno supplente, scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.
3. Almeno due componenti dei componenti effettivi del collegio devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.
4. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta. L'incarico di componente del collegio non può essere conferito a dipendenti dell'Ateneo.
5. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono fissate dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all'articolo 42.

Articolo 19
(Il nucleo di valutazione)

1. L'Ateneo adotta, ai sensi della vigente disciplina, un sistema di valutazione interna delle attività di formazione (didattiche e di orientamento) e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa, verificandone, anche mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la produttività, nonché l'efficacia e l'efficienza dei relativi servizi, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, al nucleo di valutazione è attribuita la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti - studenti, nonché la funzione di verifica

dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui alla normativa vigente. Al Nucleo sono altresì attribuite, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni previste dalla normativa vigente relativamente alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.
3. Il nucleo di valutazione è costituito da cinque componenti di cui:
a) quattro designati dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, sentito il senato accademico, tra studiosi ed esperti, in prevalenza esterni all'ateneo, di elevata qualificazione professionale in materia di procedure di valutazione e di controllo di gestione;
b) uno designato dal senato degli studenti nel proprio ambito.
4. Il presidente del nucleo di valutazione è designato dal consiglio di amministrazione tra i componenti di cui al comma 3, lettera a).
5. I componenti del nucleo di valutazione sono nominati con decreto del Rettore, durano in carica tre anni, salvo quanto previsto all'articolo 45, comma 2, e sono rinnovabili per una sola volta.
6. L'Ateneo assicura al nucleo l'autonomia operativa, il supporto tecnico e amministrativo, l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Articolo 20
(Il senato degli studenti)

1. Il senato degli studenti è organo collegiale di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale; ha funzioni propositive ed è organo consultivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
2. Il senato degli studenti si compone di venti membri eletti tra gli iscritti ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale dell'Ateneo di cui almeno due per ogni dipartimento.
3. I criteri di ripartizione dei membri da eleggere, le modalità di elezione di essi, nonché quelle di convocazione e di funzionamento del senato degli studenti sono stabiliti dal regolamento del senato degli studenti di cui all'articolo 40, comma 3.
4. Il presidente, il responsabile amministrativo e il vice-presidente di cui ai commi 5 e 8, nonché tutti i rappresentanti degli studenti in altri organi dell'Ateneo, sono nominati con decreto del rettore. Il senato degli studenti dura in carica due anni.
5. Spetta, in particolare, al senato degli studenti:
a) eleggere, nel proprio ambito, il presidente e il responsabile amministrativo, le rappresentanze negli organi di governo e negli organi delle strutture per la didattica e la ricerca, comprese quelle nella commissione didattica paritetica di cui all'articolo 32;
b) deliberare il regolamento del senato degli studenti di cui all'articolo 40, comma 3, sentito il senato accademico, nonché le relative modifiche;
c) esprimere parere obbligatorio su questioni comunque attinenti all'attuazione dei principi della vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari e del diritto allo studio, alla organizzazione dei servizi didattici, anche complementari, e di ogni altro servizio fornito dall'Ateneo nell'interesse della componente studentesca;
d) designare la componente studentesca nel comitato unico di garanzia;
e) designare il rappresentante degli studenti nel nucleo di valutazione;
f) designare i rappresentanti degli studenti nel comitato per lo sport universitario.
Sulle questioni indicate alla lettera c), il senato degli studenti può avanzare proposte agli organi competenti per l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifica.
6. Il senato degli studenti adotta, altresì, le regole generali da applicare presso l'Ateneo per le attività formative ai sensi della normativa vigente che sono approvate, per quanto di rispettiva competenza, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, e delibera in ordine alla programmazione attuativa, all'organizzazione ed alla gestione delle stesse.
7. Ai componenti il senato degli studenti è garantita la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
8. Il presidente può designare un vice-presidente tra i componenti il senato degli studenti che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 21
(Il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora, contro le discriminazioni e di difesa degli studenti)

1. Il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora, contro le discriminazioni e di difesa degli studenti promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunità e la valorizzazione della differenza tra uomo e donna ai sensi della vigente legislazione italiana e comunitaria, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione di genere e orientamento sessuale e assicura sostegno alle vittime di violazioni e sopraffazioni. Il comitato vigila altresì che non siano intraprese azioni di vessazione (mobbing) all'interno dell'Ateneo.
2. La composizione del comitato è stabilita dal regolamento generale di ateneo.
3. Le funzioni del comitato indicate al comma 1, sono integrate con quelle previste dalla legislazione vigente in materia, adeguando altresì, ove prescritto dalla legge, la denominazione dell'organo.
4. Al comitato, nella composizione definita dal regolamento generale di ateneo, è attribuita la funzione di assistere gli studenti nell'esercizio dei loro diritti, ricevendo anche eventuali reclami o doglianze. Il comitato ha diritto di compiere accertamenti e riferire al rettore o al direttore generale i quali adottano gli atti di competenza. Gli studenti hanno diritto, a loro richiesta e se consentito dall'ordinamento giuridico, all'anonimato e i loro nomi, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, sono esclusi dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Articolo 22
(Il collegio di disciplina)

1. Il controllo disciplinare sui docenti è affidato a un collegio di disciplina composto da un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore, tutti in regime di tempo pieno, nonché da due professori ordinari supplenti, nominati dal senato accademico per tre anni e il cui mandato è rinnovabile per una sola volta.
2. Il collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio; pertanto in caso di procedimenti a carico di professori ordinari il collegio sarà composto esclusivamente da professori ordinari subentrando, al professore associato e al ricercatore, i due professori ordinari supplenti ed in caso di procedimenti a carico di professori associati, al ricercatore subentrerà uno dei professori ordinari supplenti.
3. Il collegio svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari, avviati dal rettore secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, lettera o) e, uditi il rettore o un suo delegato nonché il docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, esprime in merito un parere conclusivo entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, trasmettendolo al consiglio di amministrazione.
4. Il consiglio di amministrazione, in assenza della rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del collegio di disciplina infligge la sanzione oppure dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante ricevuto.
5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga entro centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione.

TITOLO III – STRUTTURE DELL'ATENEO PER LA DIDATTICA E LA RICERCA

Articolo 23
(Le strutture dell'Ateneo per la didattica e la ricerca)

1. Per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche e di ricerca, l'Ateneo è articolato nelle seguenti strutture:
a) dipartimenti;
b) scuola di dottorato;
c) strutture di raccordo dell'offerta formativa, centri di ricerca interateneo e scuole di specializzazione, ove costituiti.
2. L'attività didattica dell'Ateneo si esplica attraverso i corsi previsti dalla vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari.

3. Nell'osservanza di quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di sviluppo e programmazione del sistema universitario le modalità per la richiesta di istituzione di nuove strutture didattiche e di ricerca sono determinate dal presente statuto e per quanto non definito sono precisate dal regolamento generale di ateneo di cui all'articolo 40, comma 2.

Articolo 24
(Le strutture operative e le fondazioni universitarie)

1. L'Ateneo si può avvalere di strutture operative e fondazioni per svolgere attività strumentali a sostegno dei suoi scopi istituzionali nel rispetto di quanto previsto agli articoli 6 e 8 del presente statuto. Le relazioni tra queste strutture e l'Ateneo e gli strumenti e i meccanismi di controllo rispondono alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 25
(I dipartimenti)

1. L'Ateneo è organizzato in dipartimenti che costituiscono le strutture fondamentali per lo svolgimento dei propri compiti per la ricerca e la didattica.
2. I dipartimenti organizzano e gestiscono:
a) le attività di ricerca dei diversi settori scientifico - disciplinari che confluiscono al loro interno, anche per mezzo della costituzione in unità di ricerca;
b) le attività didattiche dei corsi di laurea e laurea magistrale, anche mediante la costituzione dei consigli dei corsi di studio, e delle scuole di specializzazione, ove costituite, nonché, assieme alle altre strutture dell'Ateneo eventualmente costituite a tale scopo, i master universitari e i corsi di perfezionamento dipartimentali.
3. I dipartimenti collaborano alla definizione delle strategie e delle politiche dell'Ateneo attraverso apporti propositivi e pareri in merito ai documenti di programmazione strategica triennale di Ateneo e ai piani di sviluppo presentati annualmente dal rettore nella conferenza di Ateneo di cui all'articolo 10 comma 2, lettera r).
4. I dipartimenti, nell'ambito del bilancio unico di Ateneo, hanno autonomia finanziaria e amministrativa nelle forme e nei limiti previsti dalla legge secondo le procedure operative previste dai regolamenti di ateneo. I dipartimenti hanno altresì autonomia regolamentare per le materie di propria competenza e per la propria organizzazione, nei limiti previsti dal presente statuto.
5. Ai dipartimenti afferiscono, previa richiesta approvata dal consiglio di dipartimento e dal senato accademico, tutti i professori e i ricercatori.
6. I professori e ricercatori afferenti al dipartimento possono svolgere parte della loro attività di didattica e di ricerca anche presso altri dipartimenti.
7. Fanno riferimento ai dipartimenti gli assegnisti e i professori a contratto, le cui ricerche o i cui insegnamenti siano riferibili a settori scientifico-disciplinari pertinenti o affini ai dipartimenti stessi, nonché i visiting professors (visiting researchers) i cui titoli siano stati attribuiti tramite delibera del dipartimento.
8. I dipartimenti sottopongono al senato accademico le richieste di posti di professori e ricercatori nell'ambito del piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica formulato al loro interno. Essi deliberano inoltre sulla proposta di chiamata dei professori e ricercatori nei settori scientifico-disciplinari di loro competenza.
9. I dipartimenti disciplinano il proprio funzionamento mediante l'adozione di apposito regolamento, che deve essere approvato dal senato accademico, previo parere obbligatorio del consiglio di amministrazione. Il regolamento, oltre a specificare i profili organizzativi del singolo dipartimento, può prevedere l'articolazione interna della struttura in unità di ricerca e consigli dei corsi di studio e formulare ogni altra indicazione funzionale all'esercizio dei compiti spettanti al dipartimento.
10. A ciascun dipartimento è assicurata una dotazione di personale tecnico e amministrativo, di mezzi e di strutture adeguati all'esercizio dei propri compiti.

Articolo 26
(Modalità di costituzione dei dipartimenti)

1. L'istituzione di un dipartimento è deliberata dal consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico, sulla base di un dettagliato progetto scientifico

e didattico, contenente anche la definizione degli aspetti organizzativi e finanziari, presentato da un gruppo di docenti, il cui numero è pari ad almeno 40 unità.
2. L'attivazione di un dipartimento è deliberata dal consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico e l'adesione di almeno 40 docenti, tenendo conto della situazione logistica e strumentale della nuova struttura, nonché delle risorse finanziarie e del personale tecnico e amministrativo necessari per il suo funzionamento.
3. Qualora il numero dei docenti di un dipartimento scenda al di sotto del limite definito dalla normativa vigente, il senato accademico ne propone la disattivazione al consiglio di amministrazione. Nelle more della conclusione del procedimento di disattivazione, da concludersi nei tempi e con le modalità definite dal regolamento generale di ateneo, il dipartimento opera in regime di ordinaria amministrazione.
4. L'Ateneo può costituire, in collaborazione con altri atenei, dipartimenti interuniversitari. Con appositi accordi gli atenei coinvolti disciplinano i profili organizzativi, le modalità di gestione e le risorse utilizzabili, nonché tutti gli altri aspetti relativi al funzionamento della struttura.

Articolo 27
(Articolazione interna dei dipartimenti)

1. Sono organi del dipartimento: il direttore, la giunta, il consiglio e la commissione didattica paritetica docenti - studenti.
2. Il dipartimento, qualora la complessità delle aree culturali e scientifiche presenti lo renda opportuno e sulla base delle procedure stabilite con proprio regolamento, può essere articolato in unità di ricerca, centri, sezioni, laboratori. L'istituzione e la disattivazione delle strutture in cui si articola il dipartimento sono deliberate dal consiglio del dipartimento stesso.
3. Il regolamento del dipartimento può prevedere inoltre: un comitato per la ricerca, per il coordinamento delle attività di ricerca; un comitato per la didattica ed i consigli dei corsi di studio, per il coordinamento delle attività didattiche.
4. Il regolamento del dipartimento può altresì prevedere l'istituzione di un consiglio scientifico, formato da docenti esterni all'Ateneo, anche stranieri, per la valutazione delle proprie attività di ricerca.
5. Il dipartimento stipula intese con la scuola di dottorato e le scuole di dottorato interateneo per il coordinamento delle attività di ricerca.

Articolo 28
(Il direttore di dipartimento)

1. Il direttore rappresenta il dipartimento. Convoca e presiede il consiglio e la giunta, cura l'esecuzione delle rispettive delibere e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al consiglio di dipartimento.
2. Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento fra i professori a tempo pieno e indeterminato afferenti al dipartimento, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle votazioni successive, salva, in questa seconda fase, la partecipazione al voto di almeno un terzo degli aventi diritto. La convocazione del consiglio deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di svolgimento di almeno quattro votazioni che potranno tenersi anche in giorni diversi.
Le procedure di votazione sono definite dal regolamento generale di ateneo.
3. Il direttore è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
4. Il direttore può optare all'inizio dell'anno accademico per una riduzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al rettore.
5. Il direttore designa, tra i professori ordinari o associati a tempo indeterminato del dipartimento, un vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il vicedirettore è nominato con decreto del rettore.
6. La carica di direttore è incompatibile con quella di rettore, di prorettore, di delegato del rettore, di direttore di scuola di specializzazione, di direttore della struttura di raccordo di cui all'articolo 31, ove costituita, e di direttore di scuola di dottorato.

Articolo 29
(Il consiglio di dipartimento)

1. Il consiglio di dipartimento è organo di programmazione e di gestione del dipartimento. In particolare il consiglio:
a) delibera il piano dell'offerta formativa;
b) definisce i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento;
c) definisce i criteri e l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al dipartimento;
d) approva, in conformità ai regolamenti di ateneo, il regolamento di dipartimento e il regolamento di funzionamento della struttura di raccordo di cui all'articolo 31, ove costituita;
e) delibera le proposte di posti di ruolo docente da sottoporre al senato accademico;
f) delibera le proposte di chiamata dei docenti;
g) delibera sulla attribuzione delle responsabilità didattiche ai docenti del dipartimento e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati;
h) vigila sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche e di ricerca;
i) approva le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei docenti;
l) esprime parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica;
m) promuove l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca;
n) approva i programmi di ricerca e i corsi di studio interdipartimentali sulla base di un accordo reciproco tra i dipartimenti interessati;
o) trasmette annualmente al rettore e al senato accademico una relazione sull'attività svolta dal dipartimento in materia di ricerca e di didattica.
2. Fanno parte del consiglio di dipartimento:
a) il direttore;
b) i professori e i ricercatori afferenti al dipartimento;
c) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo assegnato al dipartimento, individuato sulla base di quanto previsto dal regolamento generale di ateneo;
d) due rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale individuati dal senato degli studenti anche nel suo ambito;
e) un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione i cui settori scientifico - disciplinari fanno riferimento al dipartimento, individuati sulla base di quanto previsto dal regolamento generale di ateneo;
f) un rappresentante rispettivamente dei docenti a contratto e degli assegnisti di ricerca, individuati sulla base di quanto previsto dal regolamento generale di ateneo.
3. In tutte le questioni riguardanti le funzioni e l'attività del personale docente, e in particolare per le questioni relative alle lettere e), f), g), i) e l) del comma 1 del presente articolo, il consiglio di dipartimento delibera nella composizione limitata ai soli docenti, appartenenti alla fascia corrispondente e a quella superiore. Le altre modalità di funzionamento del consiglio di dipartimento sono disciplinate dal regolamento di dipartimento.
4. Il consiglio di dipartimento è convocato dal direttore almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Articolo 30
(La giunta di dipartimento)

1. La giunta coadiuva il direttore nell'espletamento delle sue funzioni; svolge le funzioni eventualmente assegnatele dai regolamenti di ateneo e quelle che il consiglio di dipartimento ritenga di delegarle secondo le modalità e i limiti determinati dal regolamento di dipartimento.
2. Fanno parte della giunta il direttore, che la convoca e la presiede, il vicedirettore e un numero di docenti eletti secondo quanto stabilito dal regolamento del dipartimento e nominati dal direttore.
3. La giunta dura in carica tre anni e decade comunque con il direttore del dipartimento.

Articolo 31
(Le strutture di raccordo dell'offerta formativa)

1. La struttura di raccordo coordina le attività didattiche dei dipartimenti per le esigenze di gestione e razionalizzazione dell'offerta formativa.

2. Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 15 del presente statuto, può istituire e attivare la struttura di raccordo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, su proposta di almeno due dipartimenti e acquisito il parere favorevole del senato accademico.
3. Il senato accademico definisce la denominazione istituzionale della struttura di raccordo.
4. La struttura di raccordo gestisce i servizi comuni, gli spazi e le strutture dedicate alla didattica.
5. La struttura di raccordo gestisce i corsi di studio e di perfezionamento interdipartimentali, i master interdipartimentali, la formazione permanente e la summer school, ove istituita.
6. Sono organi della struttura il consiglio e il presidente della struttura stessa.
7. Il consiglio è composto da:
a) il presidente;
b) i direttori dei dipartimenti di riferimento;
c) i coordinatori dei corsi di studio;
d) due rappresentanti degli studenti designati dal senato degli studenti nel proprio ambito.
Il numero di docenti nel consiglio della struttura non potrà in ogni caso essere superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti afferenti alla struttura stessa.
8. Il consiglio è presieduto e convocato dal presidente che è nominato dal rettore tra i professori ordinari di ruolo dell'Ateneo non compresi nelle categorie di cui alle precedenti lettere b), c) e d).
9. Il presidente resta in carica per tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.
10. Il funzionamento della struttura e dei suoi organi è definito dal regolamento approvato dai dipartimenti di riferimento.

Articolo 32
(Le commissioni didattiche paritetiche docenti e studenti)

1. Le commissioni didattiche paritetiche docenti e studenti svolgono attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti. Individuano indicatori per la valutazione dei risultati dell'offerta formativa, della qualità della didattica e dell'attività di servizio agli studenti e li propongono al nucleo di valutazione. Formulano pareri sull'attivazione e soppressione di corsi di studio.
2. Le commissioni sono composte da una rappresentanza paritetica di due docenti, designati dal consiglio di dipartimento, e due studenti iscritti ai diversi corsi di studio eletti secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo. Il presidente della commissione è nominato dal consiglio del dipartimento.
3. Le commissioni durano in carica due anni.

Articolo 33
(La scuola di dottorato)

1. La scuola di dottorato ha lo scopo di promuovere, organizzare e gestire, in accordo con i dipartimenti interessati, tutte le attività relative ai corsi di dottorato di ricerca istituiti presso l'Ateneo con lo scopo di assicurare alta formazione alla ricerca e per fornire, anche a livello internazionale, le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca e attività professionali di alta qualificazione.
2. I corsi di dottorato sono istituiti e attivati con delibera del consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico, sentito il consiglio della scuola.
3. Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola. Il direttore rappresenta la scuola nei rapporti interni ed esterni, coordina e sovrintende alle attività della scuola e presiede il consiglio.
4. Il direttore della scuola è nominato dal rettore, su proposta del consiglio della scuola stessa e sentito il senato accademico, anche tra personalità di alto profilo esterne all'ateneo, dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
5. Le procedure per il funzionamento della scuola e la costituzione degli organi della scuola sono fissate dal regolamento di ateneo sui corsi e le scuole di dottorato.
6. L'ateneo costituisce e garantisce un'adeguata struttura di supporto amministrativo e tecnico per lo svolgimento delle attività della scuola.

Articolo 34
(I centri di ricerca interdipartimentali ed interateneo)

1. I centri di ricerca interdipartimentali ed interateneo possono essere costituiti tra uno o più dipartimenti dell'Ateneo con uno o più dipartimenti di altre università per lo svolgimento di attività di ricerca sulla base di progetti a durata pluriennale.
2. L'istituzione e l'attivazione dei centri di ricerca interdipartimentali e interateneo, proposta dai dipartimenti interessati, è approvata dal consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico.
3. La delibera costitutiva indica le strutture organizzative, il personale afferente, le risorse assicurate dai dipartimenti promotori e quelle complessivamente da reperire per il funzionamento del centro. La medesima delibera fissa le norme di funzionamento amministrativo e contabile, la durata e le condizioni per il rinnovo.

Articolo 35
(Le scuole di specializzazione)

1. Le scuole di specializzazione sono strutture didattiche anche interateneo che curano lo svolgimento e l'organizzazione di attività didattiche finalizzate alla formazione di specialisti in settori professionali determinati.
2. Le scuole di specializzazione sono istituite e attivate con delibera del consiglio di amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico, su proposta di uno o più dipartimenti, anche di altri atenei.
3. Sono organi delle scuole di specializzazione:
a) il direttore;
b) il consiglio della scuola.
4. Il direttore è nominato con decreto del rettore, presiede il consiglio e sovrintende alle attività didattiche della scuola; dura in carica tre anni accademici ed è rinnovabile una sola volta.
5. Il consiglio della scuola è composto da non meno di tre professori di ruolo dell'Ateneo e da un direttore, eletti dal consiglio o dai consigli di dipartimento coinvolti, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo.

TITOLO IV - STRUTTURE TECNICHE PER L'AMMINISTRAZIONE

Articolo 36
(I centri di erogazione di servizi)

1. Allo scopo di fornire adeguato supporto tecnico e amministrativo agli organi di governo e alle strutture didattiche e di ricerca possono essere istituiti centri di erogazione di servizi ai quali può essere attribuita autonomia finanziaria e amministrativa nei limiti e secondo le modalità di cui al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dei centri di erogazione di servizi sono disciplinate dal regolamento generale di ateneo di cui all'articolo 40, comma 2.

Articolo 37
(Il sistema bibliotecario e documentale di Ateneo)

1. Le strutture bibliotecarie e documentali costituiscono il sistema bibliotecario e documentale di Ateneo che persegue le finalità di promuovere e sviluppare, in forme integrate e coordinate, le attività di acquisizione, trattamento, conservazione, produzione e diffusione dell'informazione bibliografica e documentale, di supporto alle attività didattiche e di ricerca svolte presso l'ateneo.
2. Le modalità organizzative e funzionali del sistema bibliotecario e documentale di Ateneo sono definite da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

Articolo 38
(Il sistema archivistico di Ateneo)

1. L'archivio corrente, l'archivio di deposito e l'archivio storico costituiscono il sistema archivistico di Ateneo che persegue la finalità di promuovere, sviluppare e valorizzare, in forme integrate e coordinate, la produzione, gestione, tenuta e tutela dei documenti prodotti

dall'ateneo nell'esercizio delle proprie funzioni e a supporto delle attività svolte dagli organi e dalle strutture dell'ateneo medesimo.
2. Le modalità organizzative e funzionali del sistema archivistico di Ateneo sono definite da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

Articolo 39
(Il sistema dei laboratori di Ateneo)

1. I laboratori tecnici e scientifici costituiscono il sistema dei laboratori di Ateneo che persegue le finalità di sviluppare, promuovere e sperimentare, in forme integrate e coordinate, le attività di supporto alla ricerca e alla didattica dell'Ateneo.
2. Il sistema dei laboratori è diretto da un coordinatore scientifico nominato dal rettore tra i professori e i ricercatori di ruolo dell'Ateneo, sentito il senato accademico.
3. Le modalità organizzative e funzionali del sistema dei laboratori dell'Ateneo sono definite da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

TITOLO V - AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Articolo 40
(I regolamenti di organizzazione)

1. L'organizzazione dell'Ateneo è disciplinata, in subordine alle norme generali del vigente ordinamento universitario e a quelle poste dallo statuto:
a) dal regolamento generale di ateneo;
b) dal regolamento del senato degli studenti;
c) dai regolamenti delle strutture per la didattica e la ricerca di cui al Titolo III.
2. Il regolamento generale di ateneo fissa tutte le norme relative all'organizzazione e alle procedure di funzionamento degli organi di governo di cui al Capo I del Titolo II.
Esso fissa, altresì, le procedure di elezione degli organi di ogni ordine e grado dell'Ateneo e delle rappresentanze in essi presenti, salvo quanto previsto al comma 3.
Il regolamento generale di ateneo è deliberato, a norma dell'articolo 13, comma 1, dal senato accademico, acquisito il parere del consiglio di amministrazione ed è emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla normativa vigente.
3. Il regolamento del senato degli studenti fissa i criteri e le modalità di elezione, convocazione e funzionamento relativi al senato degli studenti di cui all'articolo 20, nonché quelli relativi alla partecipazione delle rappresentanze studentesche negli organi di ogni ordine e grado dell'Ateneo, nei quali per legge o per statuto sia prevista la presenza di detta rappresentanza.
Esso è deliberato dal senato degli studenti, a norma dell'articolo 20, comma 5, lettera b), sentito il senato accademico, ed è emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla normativa vigente.
4. I regolamenti delle strutture per la didattica e la ricerca di cui al Titolo III disciplinano, nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze di ciascuna di esse e nel rispetto delle norme poste al riguardo dal regolamento generale di ateneo di cui al comma 2, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture alle quali si riferiscono.
Essi sono deliberati dai consigli di dette strutture, secondo quanto stabilito agli articoli 29, 31 e 33.
Il senato accademico verifica i predetti regolamenti e può motivatamente richiederne l'esame all'organo deliberante.
I regolamenti sono emanati con decreto del rettore.

Articolo 41
(I regolamenti degli ordinamenti didattici)

1. L'ordinamento degli studi dei corsi e delle scuole istituiti presso l'Ateneo ai sensi della vigente legislazione sono disciplinati, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e dalle sue modifiche ed integrazioni, rispettivamente:
a) dal regolamento didattico di ateneo;

b) dai regolamenti didattici dei corsi di studio.
2. Il regolamento didattico di ateneo è deliberato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, ed è emanato con decreto del rettore con le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono deliberati, in conformità con i principi posti dal regolamento didattico di ateneo di cui al comma 2, dal senato accademico, su proposta delle competenti strutture didattiche in cui detti corsi si svolgono, previo parere delle commissioni paritetiche di cui all'articolo 32, sentito il senato degli studenti.

Articolo 42
(Il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità)
1. Il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina la gestione, le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilità.
Il regolamento è adottato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del senato accademico, ed è emanato con decreto del rettore.
2. Il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità definisce gli ambiti di autonomia amministrativa, finanziaria e di spesa delle strutture per la didattica e per la ricerca nonché dei centri di servizio e dei sistemi di ateneo.

TITOLO VI – NORME COMUNI

Articolo 43
(Validità delle deliberazioni degli organi collegiali)
1. Le sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione, sono validamente costituite se è presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti.
2. Non concorrono alla determinazione del numero legale delle sedute degli altri organi collegiali gli aventi diritto a voto che abbiano prodotto motivata e tempestiva giustificazione scritta.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, tranne che sia altrimenti disposto a norma di legge o di statuto. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Articolo 44
(Rinnovo delle rappresentanze negli organi collegiali)
1. I docenti e il personale tecnico e amministrativo designati o eletti negli organi collegiali previsti dallo statuto possono essere rinnovati consecutivamente una sola volta.
2. Le rappresentanze degli studenti negli organi collegiali previsti dallo statuto sono rinnovate ogni due anni e il relativo mandato è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
3. I titolari di cariche e i componenti degli organi collegiali possono rimanere in carica dopo la scadenza del proprio mandato per non più di 45 giorni secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
4. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

Articolo 45
(Incompatibilità e decadenza)
1. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di tutte le cariche accademiche previste dallo statuto e comporta la decadenza dalle stesse nel caso in cui siano già ricoperte al ricorrere della suddetta condizione.
2. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono:
a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora ne facciano parte;

b) essere componenti di altri organi dell'Ateneo salvo che del consiglio di dipartimento e del senato degli studenti;
c) ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o far parte del consiglio delle scuole di specializzazione;
d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;
e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e nell'ANVUR.
3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.
4. Il titolare di una carica, salvo giustificato motivo, decade dal mandato conferito qualora la sua assenza si protragga per un periodo continuativo superiore a tre mesi in caso di organo monocratico e per più di tre sedute consecutive in caso di componente degli organi collegiali.

Articolo 46
(Indennità di carica)

1. Il consiglio di amministrazione stabilisce le indennità di carica e i compensi per la partecipazione agli organi dell'Ateneo di cui al Titolo II e per l'espletamento di funzioni istituzionali previste dallo statuto nei limiti previsti dalla normativa vigente e secondo i criteri e le modalità disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. I titolari di più cariche, per le quali sia prevista la corresponsione di indennità, sono tenuti ad optare per una sola di esse.
3. L'assenza del titolare di una carica, protratta per un periodo continuativo superiore a tre mesi, determina la sospensione della relativa indennità e l'assegnazione della stessa al vicario, ove esista, fino al rientro in servizio del titolare.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 47
(Interpretazioni)

1. Nello statuto:
a) per professori, s'intendono i professori straordinari, ordinari ed associati e i professori a tempo determinato;
b) per docenti, s'intendono i professori straordinari, ordinari, associati e i professori a tempo determinato ed i ricercatori, a tempo indeterminato e a tempo determinato;
c) per ricercatori, s'intendono anche gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento;
d) con l'espressione "personale tecnico e amministrativo", s'intende tutto il personale dipendente non docente dell'Ateneo di ogni area funzionale e categoria, compresa quella dirigenziale;
e) con l'espressione "personale", s'intende il personale docente, il personale tecnico e amministrativo e dirigente.

Articolo 48
(Modifiche dello statuto)

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del senato accademico, previo parere a maggioranza assoluta del consiglio di amministrazione, sentiti i dipartimenti nonché, per quanto di sua pertinenza, il senato degli studenti.
I dipartimenti, la scuola di dottorato e, per quanto di sua pertinenza, il senato degli studenti possono sottoporre al senato accademico proposte di modifica del presente statuto.

Articolo 49
(Emanazione ed entrata in vigore dello statuto e delle sue modifiche)

1. Lo statuto, nonché le relative modifiche, sono emanati con decreto del rettore dell'Ateneo

ai sensi della normativa vigente.
2. Lo statuto e le relative modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione in Gazzetta Ufficiale.
3. Entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche dello statuto, ai sensi di quanto previsto al comma 2, gli organi di governo dell'ateneo e quelli delle strutture per la didattica e la ricerca di cui al Titolo III, deliberano le modifiche dei regolamenti di rispettiva competenza al fine del necessario adeguamento dei relativi dispositivi alle modifiche statutarie stesse.

Articolo 50
(Inizio dell'anno accademico e di decorrenza dei mandati)

1. L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, a meno di diverse indicazioni legislative nazionali.
2. Tutti i mandati relativi agli organi di governo ed a quelli delle strutture per la didattica e la ricerca di cui al Titolo III hanno decorrenza dalla data del provvedimento di nomina.

Articolo 51
(Tempo pieno)

1. Per l'espletamento delle cariche e dei mandati in tutti gli organi di ogni ordine e grado debbono rispettarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di osservanza del tempo pieno.

Articolo 52
(Poteri d'ordinanza)

1. I direttori di dipartimento provvedono, in casi straordinari di necessità e di urgenza, ad adottare atti anche in materia di competenza di altri organi delle relative strutture didattiche e scientifiche.
Tali atti sono sottoposti a ratifica da parte dell'organo competente entro sessanta giorni dalla loro emanazione, pena la cessazione degli effetti derivanti dagli atti stessi.

TITOLO VIII – NORME TRANSITORIE

Articolo 53
(Norme transitorie)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto, si procede alla costituzione dei dipartimenti e, conseguentemente, alla costituzione degli ulteriori organi previsti per legge e dal presente statuto.
2. Fino alla costituzione dei nuovi organi accademici previsti dalla legge e dal presente statuto restano in carica gli organi esistenti al momento dell'entrata in vigore dello statuto, fatta eccezione per il rettore il cui mandato è prorogato ai sensi dell'articolo 2, comma 9 della legge n. 240/2010. Ciascun organo esercita anche le funzioni conferite per legge e per statuto all'organo corrispondente.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 ed entro dieci giorni dalla sua scadenza, il rettore provvede con proprio provvedimento alla costituzione dei dipartimenti, tenuto conto delle indicazioni collettivamente provenienti dai docenti. Con altro provvedimento e nel medesimo termine avvia i procedimenti, ivi compresi quelli elettorali, necessari per la costituzione di tutti gli organi d'Ateneo. Le elezioni debbono essere tenute entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.
4. In prima applicazione, le norme elettorali per la costituzione degli organi accademici e per l'elezione delle rappresentanze delle diverse componenti accademiche e degli studenti negli organi collegiali previsti dal presente statuto sono deliberate dal senato accademico in carica al momento dell'emanazione dello statuto stesso.
5. Fino all'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto restano applicabili, in quanto compatibili, i regolamenti e i codici previgenti.

12A00819

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ranitidina Alter».

Estratto determinazione V&A.PC/R/112 del 30 dicembre 2011

Specialità medicinale: RANITIDINA ALTER.

Confezioni:

A.I.C. n. 035702012/M - 20 compresse rivestite con film in blister al/al da 150 mg;

A.I.C. n. 035702024/M - 10 compresse rivestite con film da 300 mg in blister al/al.

Titolare A.I.C.: Laboratori Alter S.r.l.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento:

DK/H/0219/001-002/R/01;

DK/H/0219/001-002/R/02;

DK/H/0219/001-002/IB/08;

DK/H/0219/001-002/IB/09.

Tipo di modifica: Rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e delle Etichette a seguito della procedura di worksharing IT/H/PSUR/001002. È autorizzata altresì, l'armonizzazione del Foglio illustrativo a seguito della presentazione dei risultati dello User Test. Ulteriori modifiche apportate a seguito delle procedure di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio illustrativo e le Etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'Etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Ranitidina Alter», è rinnovata con durata illimitata dalla data del rinnovo europeo 9 giugno 2010.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A01020

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Infuplas».

Estratto determinazione V&A.PC/R/110 del 30 dicembre 2011

Specialità medicinale: INFUPLAS.

Confezioni:

A.I.C. n. 037202013/M - «3% soluzione per infusione» 15 sacche in pvc da 500 ml;

A.I.C. n. 037202025/M - «3% soluzione per infusione» 1 sacca in pvc da 500 ml;

A.I.C. n. 037202037/M - «3% soluzione per infusione» 20 sacche freeflex (Polyolefine) da 500 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: FR/H/0290/001/R/001.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e delle Etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Infuplas», è rinnovata con validità illimitata dalla data del rinnovo europeo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A01021

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Calcitriolo Teva».

Estratto determinazione V&APC/R/111 del 30 dicembre 2011

Specialità Medicinale: CALCITRIOLO TEVA

Confezioni:

A.I.C. n. 035297011/M - 7 capsula blister AL/AL da 0,25 mcg;

A.I.C. n. 035297023/M - 10 capsula blister AL/AL da 0,25 mcg;

A.I.C. n. 035297035/M - 14 capsula blister AL/AL da 0,25 mcg;

A.I.C. n. 035297047/M - 21 capsula blister AL/AL da 0,25 mcg;

A.I.C. n. 035297050/M - 28 capsula blister AL/AL da 0,25 mcg;

A.I.C. n. 035297062/M - 30 capsula blister AL/AL da 0,25 mcg;

A.I.C. n. 035297074/M - 56 capsula blister AL/AL da 0,25 mcg;

A.I.C. n. 035297086/M - 60 capsula blister AL/AL da 0,25 mcg;

A.I.C. n. 035297098/M - 84 capsula blister AL/AL da 0,25 mcg;

A.I.C. n. 035297100/M - 90 capsula blister AL/AL da 0,25 mcg;

A.I.C. n. 035297112/M - 100 capsula blister AL/AL da 0,25 mcg;

A.I.C. n. 035297124/M - 110 capsula blister AL/AL da 0,25 mcg;

A.I.C. n. 035297136/M - 112 capsula blister AL/AL da 0,25 mcg;

A.I.C. n. 035297148/M - 120 capsula blister AL/AL da 0,25 mcg;

A.I.C. n. 035297151/M - 150 capsula blister AL/AL da 0,25 mcg;

A.I.C. n. 035297163/M - 160 capsula blister AL/AL da 0,25 mcg;

A.I.C. n. 035297175/M - 168 capsula blister AL/AL da 0,25 mcg;

A.I.C. n. 035297187/M - 20 capsule flacone 0,25 mcg;

A.I.C. n. 035297199/M - 30 capsule flacone 0,25 mcg;

A.I.C. n. 035297201/M - 100 capsule flacone 0,25 mcg;

A.I.C. n. 035297213/M - 7 capsula blister AL/AL 0,5 mcg;

A.I.C. n. 035297225/M - 10 capsula blister AL/AL 0,5 mcg;

A.I.C. n. 035297237/M - 14 capsula blister AL/AL 0,5 mcg;

A.I.C. n. 035297249/M - 21 capsula blister AL/AL 0,5 mcg;

A.I.C. n. 035297252/M - 28 capsula blister AL/AL 0,5 mcg;

A.I.C. n. 035297264/M - 30 capsula blister AL/AL 0,5 mcg;

A.I.C. n. 035297276/M - 56 capsula blister AL/AL 0,5 mcg;

A.I.C. n. 035297288/M - 60 capsula blister AL/AL 0,5 mcg;

A.I.C. n. 035297290/M - 84 capsula blister AL/AL 0,5 mcg;
A.I.C. n. 035297302/M - 90 capsula blister AL/AL 0,5 mcg;
A.I.C. n. 035297314/M - 100 capsula blister AL/AL 0,5 mcg;
A.I.C. n. 035297326/M - 112 capsula blister AL/AL 0,5 mcg;
A.I.C. n. 035297338/M - 120 capsula blister AL/AL 0,5 mcg;
A.I.C. n. 035297340/M - 150 capsula blister AL/AL 0,5 mcg;
A.I.C. n. 035297353/M - 160 capsula blister AL/AL 0,5 mcg;
A.I.C. n. 035297365/M - 168 capsula blister AL/AL 0,5 mcg;
A.I.C. n. 035297377/M - 20 capsule flacone da 0,5 mcg;
A.I.C. n. 035297389/M - 30 capsule flacone da 0,5 mcg;
A.I.C. n. 035297391/M - 100 capsule flacone da 0,5 mcg.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/0373/001-002/R/01, UK/H/0373/001-0021R/02,

UK/H/0373/001-002/1B/021.

Tipo di Modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.3-4.4-4.5- 4.6-4.7-4.8 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto,dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette. Ulteriori modifiche apportate con le procedure di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Calcitriolo Teva», è rinnovata con durata illimitata dalla data del rinnovo europeo 11 ottobre 2009.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A01022

Rinnovo dell' autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bicalutamide Ibigen».

Estratto determinazione V&A.PC/R/109 del 30 dicembre 2011

Specialità Medicinale: BICALUTAMIDE IBIGEN

Confezioni: 037751017/M - "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 5 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL
037751029/M - "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 7 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL
037751031/M - "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL
037751043/M - "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 14 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL
037751056/M - "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL
037751068/M - "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL
037751070/M - "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL
037751082/M - "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL
037751094/M - "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 84 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL
037751106/M - "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 90 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL
037751118/M - "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 98 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL
037751120/M - "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL
037751132/M - "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 140 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL
037751144/M - "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 200 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL
037751157/M - "50 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 280 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL

Titolare AIC: IBIGEN S.R.L.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: FI/H/0647/001/R/001

Tipo di Modifica: Rinnovo Autorizzazione

Modifica Apportata: **E' autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle Etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.**

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "BICALUTAMIDE IBIGEN", è rinnovata con validità illimitata dalla data del rinnovo europeo 28/07/2011.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

12A01024

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che le ditte sotto elencate, già assegnatarie di marchio di identificazione hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alle ditte sono stati restituiti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, che ha provveduto alla loro deformazione.

Marchio	Ragione sociale	Sede
BZ 151	Klammer Alfred	39010 Nalles - via dogana 3
BZ 201	Klammer Exclusiv KG	39010 Nalles - via dogana 3
BZ 104	T.M. Italia d. F.11i Tribenga Quaranta	39100 Bolzano - via Capri 36

Un punzone in dotazione alla ditta BZ 104 (diritto - 3° grandezza) non è stato restituito alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, in quanto smarrito. La ditta ha inoltrato denuncia di smarrimento redatto dai Carabinieri di Bolzano in data 13 gennaio 2012. Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano.

12A01156

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione, tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait, firmato a Kuwait il 7 dicembre 2005.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait, firmato a Kuwait il 7 dicembre 2005.

La ratifica è stata autorizzata con legge 15 novembre 2011, n. 205, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 7 dicembre 2011 - Supplemento ordinario n. 253.

In conformità al suo art. 28, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 11 gennaio 2012.

12A00809

Istituzione del Vice Consolato onorario in Karlstad e contestuale modifica della circoscrizione del Consolato onorario in Goteborg (Svezia).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

È istituito in Karlstad (Svezia) un Vice Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Stoccolma, con la seguente circoscrizione territoriale: la Contea di Vaermland.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Goteborg è così rideterminata: le Province di Goteborg, Bohusland, Alvsborg, Halland, Skaraborg e Jonkoping.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2011

Il direttore generale : VERDERAME

12A00810

Rilascio di *exequatur*

In data 9 gennaio 2012 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Mohammed Benali, Console generale del Regno del Marocco in Milano.

12A00812

Soppressione in Nassau – Bahamas, del Vice Consolato onorario e contestuale istituzione di un Consolato Generale onorario.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

Il Vice Consolato onorario in Nassau (Bahamas) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Nassau (Bahamas) un Consolato Generale onorario, posto alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia in Miami, con la seguente circoscrizione territoriale: il Commonwealth delle Bahamas.

Roma, 5 gennaio 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A00813

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione dello statuto del Consorzio denominato «Istituto superiore di studi in tecnologie dell'informazione e della comunicazione», in Genova.

Con decreto 10 novembre 2011 è stato approvato il nuovo statuto del consorzio denominato «Istituto superiore di studi in tecnologie dell'informazione e della comunicazione» con sede in Genova.

12A00976

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato relativo all'obbligo di pubblicità di provvedimenti C.I.G.S.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, l'obbligo di pubblicità relativo ai decreti di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria, emanati nel periodo dal 07/01/2012 al 15/01/2012, è assolto con la pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

12A01026

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 30 novembre 2011 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante: "Determinazione del sovracanone BIM in tema di concessioni di derivazione d'acqua per produzione di forza motrice per il biennio 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2013.". (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 20 del 25 gennaio 2011).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 7, prima colonna, al primo paragrafo delle premesse, al sesto rigo, dove è scritto: « … superiore a kW 220, è stata rivalutata a *legge n.* 4.500 per …», leggasi: « … superiore a kW 220, è stata rivalutata a *lire* 4.500 per …».

12A01050

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-026) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**		- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**		- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**		- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:				
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**		- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**		- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**		- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**		- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**		- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

- Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;
- Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 1,00